



EBA/GL/2021/16

16 dicembre 2021

Orientamenti

sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basata sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo, e sulle disposizioni da adottare ai fini della vigilanza basata sul rischio ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849 (che modificano gli orientamenti congiunti ESAs/2016/72)

Orientamenti sulla vigilanza basata sul rischio



1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 alle quali si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 06.06.2022 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2021/16» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano, conformemente all'articolo 48, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849 ⁽²⁾, le caratteristiche di un approccio alla vigilanza basata sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (*Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism – AML/CFT*) e le misure che le autorità competenti dovrebbero adottare ai fini della vigilanza AML/CFT basata sul rischio.

Ambito di applicazione

6. Le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti nel formulare, attuare, rivedere e potenziare il proprio modello di vigilanza AML/CFT basata sul rischio (modello RBS).

Destinatari

7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), sottopunto iii), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Definizioni

8. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva (UE) 2015/849 hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni seguenti:

Approccio basato sul rischio	approccio in base al quale le autorità competenti e i soggetti obbligati individuano, valutano e comprendono i rischi di ML/TF cui sono esposti gli oggetti di valutazione e adottano misure AML/CFT proporzionate a tali rischi.
Dichiarazioni AML/CFT	richieste periodiche o ad hoc di informazioni e dati quantitativi e/o qualitativi in relazione ai principali indicatori del rischio di ML/TF avanzate dalle autorità competenti a oggetti di valutazione.
Fattori di rischio di ML/TF	variabili che, singolarmente o congiuntamente, possono accrescere o ridurre il rischio di ML/TF.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).



Ispezione ad hoc	esame innescato da un evento specifico o da un rischio di ML/TF.
Ispezione di <i>follow-up</i>	esame inteso a valutare se, nel corso di precedenti ispezioni o verifiche, sia stato posto rimedio alle carenze riscontrate nel quadro dei sistemi e dei controlli di AML/CFT dell'oggetto di valutazione.
Ispezione generale	esame completo di tutti i sistemi e controlli di AML/CFT attuati dagli oggetti di valutazione o dalle loro linee di business, che ha luogo presso i locali dell'oggetto di valutazione.
Ispezione tematica	esame di una serie di oggetti di valutazione incentrato su un aspetto specifico o pochissimi aspetti dei sistemi e dei controlli di AML/CFT di tali oggetti di valutazione.
Minaccia	potenziale danno causato da criminali, terroristi o gruppi terroristici e loro complici, tramite le loro attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo passate, presenti e future.
Modello di vigilanza basata sul rischio	intero insieme di procedure, processi e meccanismi che le autorità competenti utilizzano al fine di esercitare i propri poteri di vigilanza nel settore AML/CFT in maniera commisurata ai rischi di ML/TF individuati.
Oggetto di valutazione	ente creditizio o istituto finanziario o raggruppamento, classificati secondo i criteri stabiliti dalle autorità competenti.
Profilo di rischio	caratteristiche complessive (tra cui il tipo e il livello) del rischio di ML/TF associato all'oggetto di valutazione o al settore/sotto-settore.
Raggruppamento	due o più enti creditizi o istituti finanziari di un settore aventi caratteristiche simili ed esposizione agli stessi livelli di rischio di ML/TF.
Riduzione dei rischi (<i>de-risking</i>)	rifiuto di avviare o decisione di cessare rapporti continuativi con singoli clienti o categorie di clienti associati a un rischio maggiore di ML/TF o rifiuto di effettuare operazioni con un rischio maggiore di ML/TF.
Rischio di ML/TF	probabilità che abbiano luogo attività di ML/TF e loro ripercussioni.
Rischio emergente	rischio che non è mai stato individuato in precedenza o rischio esistente che è aumentato in modo significativo.
Rischio inerente	livello di rischio di ML/TF presente in un oggetto di valutazione o in un settore prima dell'applicazione di misure di mitigazione.
Rischio residuo	livello di rischio che rimane dopo l'applicazione dei sistemi e dei controlli di AML/CFT per far fronte al rischio inerente.
Strumenti di vigilanza	tutte le misure di vigilanza che le autorità competenti possono adottare per garantire il rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT da parte degli oggetti di valutazione.



Verifiche cartolari esame completo delle politiche e delle procedure in materia di AML/CFT di oggetti di valutazione, che non ha luogo presso i locali degli oggetti di valutazione.



3. Attuazione

Data di applicazione

9. I presenti orientamenti si applicano tre mesi dopo la pubblicazione in tutte le lingue ufficiali dell'UE [04.07.2022].

Abrogazione

10. A partire dalla data di applicazione sono abrogati gli orientamenti elencati di seguito:

Orientamenti congiunti sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basata sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo, e sulle disposizioni da adottare ai fini della vigilanza basata sul rischio (ESAs/2016/72).

4. Orientamenti

4.1 Attuazione del modello di vigilanza basata sul rischio

4.1.1 Considerazioni di carattere generale

11. Nel quadro di un efficace modello di vigilanza AML/CFT basata sul rischio, le autorità competenti dovrebbero applicare le quattro fasi seguenti:
 - a) fase 1 – individuazione dei fattori di rischio di ML/TF;
 - b) fase 2 – valutazione dei rischi;
 - c) fase 3 – vigilanza AML/CFT; e
 - d) fase 4 – monitoraggio e riesame del modello di vigilanza basata sul rischio.
12. Le autorità competenti dovrebbero tenere in conto che la vigilanza basata sul rischio non è un esercizio una tantum, bensì un processo iterativo e continuativo.
13. Le autorità competenti dovrebbero applicare le considerazioni di carattere generale di cui ai punti 11 e 12 dei presenti orientamenti in tutto il loro modello di vigilanza basata sul rischio.

4.1.2 Proporzionalità

14. Le autorità competenti dovrebbero adottare un approccio proporzionato nella vigilanza degli oggetti di valutazione a fini di AML/CFT. L'ampiezza delle informazioni richieste e la frequenza e l'intensità dell'impegno di vigilanza e dell'interlocuzione con un oggetto di valutazione dovrebbero essere commisurate ai rischi di ML/TF individuati.
15. Le autorità competenti dovrebbero riconoscere che le dimensioni o la rilevanza sistemica di un oggetto di valutazione potrebbero non essere di per sé indicative della misura in cui questo è esposto al rischio di ML/TF; anche piccoli enti creditizi o istituti finanziari privi di rilevanza sistemica possono comportare un elevato rischio di ML/TF.

4.1.3 Oggetti di valutazione

16. Le autorità competenti dovrebbero individuare gli enti creditizi o istituti finanziari di ciascun settore che presentano un numero sufficiente di caratteristiche simili per giustificare l'inserimento in un unico raggruppamento. Le caratteristiche comuni dovrebbero includere, tra l'altro, lo stesso livello di rischio cui sono esposti, le dimensioni, la natura dell'attività, la tipologia di clientela, l'area geografica in cui operano o le loro attività e i canali di distribuzione. Per gli enti creditizi o istituti finanziari raggruppati, il processo di vigilanza basata sul rischio potrebbe essere svolto al livello collettivo del raggruppamento stesso, anziché al livello del singolo ente creditizio o istituto finanziario appartenente a quel raggruppamento.



17. Al fine di individuare gli enti creditizi o istituti finanziari che potrebbero appartenere allo stesso raggruppamento, le autorità competenti dovrebbero fare riferimento al loro modello di business, alla valutazione settoriale del rischio, alle valutazioni del rischio dei singoli enti creditizi o istituti finanziari nonché ad altre fonti di informazione pertinenti definite ai punti 30 e 31 dei presenti orientamenti, comprese le informazioni raccolte a seguito delle loro attività di vigilanza.
18. Le autorità competenti dovrebbero valutare se trattare come unico «oggetto di valutazione» gli enti creditizi o istituti finanziari dello stesso settore che fanno parte dello stesso gruppo finanziario nazionale.
19. Qualora un'autorità competente sappia, o abbia fondati motivi di sospettare, che il rischio associato a un singolo ente creditizio o istituto finanziario di un raggruppamento si discosti notevolmente da quello associato ad altri enti creditizi o istituti finanziari del medesimo raggruppamento, l'autorità competente dovrebbe rimuovere tale ente creditizio o istituto finanziario dal raggruppamento e valutarlo individualmente o nell'ambito di un diverso raggruppamento di enti creditizi o istituti finanziari esposti a un livello di rischio di ML/TF simile. La rimozione da un raggruppamento dovrebbe includere, tra l'altro, le situazioni in cui l'ente creditizio o istituto finanziario è riconducibile a persone di dubbia integrità per motivi di ML/TF, valutate in linea con gli orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione di idoneità ⁽³⁾ o in cui il sistema dei controlli interni dell'ente creditizio o istituto finanziario è carente, valutato in linea con gli orientamenti dell'ABE sulla *governance* interna ⁽⁴⁾, circostanze che hanno un impatto sul livello di rischio residuo dell'ente creditizio o istituto finanziario, o perché lo stesso ha introdotto modifiche significative ai suoi prodotti o servizi o perché tali modifiche sono associate a cambiamenti nei canali distributivi, nella tipologia di clientela o nelle diverse aree geografiche in cui sono forniti i servizi o i prodotti.

4.1.4 Cooperazione

20. Le autorità competenti dovrebbero cooperare e scambiare tutte le informazioni rilevanti tra loro e con altre parti interessate, comprese le autorità di vigilanza prudenziale, le unità di informazione finanziaria, le autorità fiscali, le autorità investigative, le autorità giudiziarie e le autorità di vigilanza AML/CFT di paesi terzi, al fine di garantire l'efficace vigilanza AML/CFT degli oggetti di valutazione. Tutte le informazioni rilevanti dovrebbero essere scambiate in modo tempestivo. Laddove gli oggetti di valutazione operino su base transfrontaliera, tale cooperazione dovrebbe essere estesa alle autorità competenti di altri Stati membri e, ove pertinente, a quelle di paesi terzi.
21. Al fine di cooperare e scambiare informazioni in modo efficace, le autorità competenti dovrebbero applicare tutte le misure e gli strumenti di cooperazione e di coordinamento a loro disposizione, tra cui quelli che le autorità competenti sono tenute ad attuare a norma della direttiva (UE) 2015/849. Le autorità competenti dovrebbero assicurare l'affidabilità e la

⁽³⁾ Orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE ([EBA/GL/2021/06](#)).

⁽⁴⁾ Orientamenti dell'ABE sulla *governance* interna ai sensi della direttiva 2013/36/UE ([EBA/GL/2021/05](#)).



continuità di tali misure e strumenti per ridurre al minimo il rischio di una potenziale carenza di informazioni. In particolare, le autorità competenti dovrebbero fare riferimento agli orientamenti congiunti delle autorità europee di vigilanza sulla cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari ⁽⁵⁾, agli orientamenti dell'ABE sulla cooperazione e lo scambio informativo tra le autorità di vigilanza prudenziali, le autorità di vigilanza AML/CFT e le unità di informazione finanziaria ai sensi della direttiva (UE) 2019/878 ⁽⁶⁾ e all'accordo multilaterale tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 57 *bis*, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849 ⁽⁷⁾.

22. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'ampiezza e l'obiettivo della cooperazione e dello scambio di informazioni con altre parti interessate, che potrebbero determinare il modo più efficace per portare avanti tale cooperazione, in quanto lo stesso approccio potrebbe non essere adeguato in tutte le circostanze. Ciò significa che potrebbero essere necessari una cooperazione e uno scambio di informazioni più frequenti con altre autorità competenti e con le autorità di vigilanza prudenziale che partecipano alla supervisione dello stesso oggetto di valutazione, piuttosto che con le unità di informazione finanziaria, le autorità fiscali e le autorità investigative.
23. Quando cooperano e scambiano informazioni con altre parti interessate, comprese le autorità investigative, le autorità fiscali e altri organismi o agenzie, le autorità competenti dovrebbero farlo nella misura consentita ai sensi del diritto nazionale. Le autorità competenti dovrebbero cercare di scambiare informazioni con le autorità fiscali locali su vari reati e meccanismi di evasione fiscale, il che aiuterebbe l'autorità competente a valutare i rischi di riciclaggio che ne derivano ai quali possono essere esposti gli oggetti di valutazione o i settori. Possono inoltre scambiare informazioni su eventuali azioni preventive in questo ambito.

4.2 Fase 1: individuazione del rischio e fattori di attenuazione

4.2.1 Considerazioni di carattere generale

24. Le autorità competenti dovrebbero individuare e comprendere i fattori di rischio che incideranno sull'esposizione di ciascun settore e oggetto di valutazione ai rischi di ML/TF. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero utilizzare diverse fonti di informazione indicate nella sezione 4.2.2 e dialogare attivamente con il settore e, ove pertinente, con altre autorità competenti, come stabilito nelle sezioni 4.1.4 e 4.4.9.

⁽⁵⁾ Orientamenti congiunti sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e finanziari, «Orientamenti in materia di collegi AML/CFT» ([JC 2019 81](#)).

⁽⁶⁾ [ABE Orientamenti sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le unità di informazione finanziaria ai sensi dell'articolo 117, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE](#), dicembre 2021.

⁽⁷⁾ [Accordo multilaterale](#) tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 57 *bis*, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849.



25. Nell'individuare i fattori di rischio di ML/TF, le autorità competenti dovrebbero basarsi sugli orientamenti dell'ABE relativi alle misure di adeguata verifica della clientela e ai fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 ⁽⁸⁾.
26. Laddove gli oggetti di valutazione siano raggruppamenti, le autorità competenti dovrebbero individuare i fattori pertinenti sulla base di quanto indicato nei punti 44 e 45, al fine di caratterizzare il raggruppamento nel suo complesso. Ciò dovrebbe consentire alle autorità competenti di giustificare le proprie decisioni in merito al profilo di rischio da assegnare al raggruppamento. Le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare i risultati delle precedenti azioni di vigilanza condotte in relazione agli oggetti di valutazione inclusi in detto raggruppamento.
27. Qualora un oggetto di valutazione sia sottoposto alla vigilanza di più autorità competenti in uno Stato membro, tali autorità competenti dovrebbero cooperare e scambiare informazioni su tale oggetto di valutazione al fine di sviluppare una comprensione comune della sua esposizione al rischio.
28. L'ampiezza e il tipo di informazioni richieste dalle autorità competenti per individuare i fattori di rischio e i fattori di mitigazione dovrebbero essere proporzionati alla natura e alle dimensioni, se note, delle attività economiche degli oggetti di valutazione. Si dovrebbe inoltre tenere conto del profilo di rischio degli oggetti di valutazione determinato sulla base di eventuali valutazioni dei rischi condotte in precedenza, nonché del contesto in cui l'oggetto di valutazione svolge la propria attività, come la natura del settore al quale l'oggetto di valutazione appartiene. Le autorità competenti dovrebbero stabilire:
- a) quali informazioni saranno sempre richieste in relazione agli oggetti di valutazione e richiedere informazioni simili a oggetti di valutazione comparabili;
 - b) dove e come intendono ottenere tali informazioni; e
 - c) quali tipi di informazioni attivino una richiesta di informazioni più ampia e approfondita.

4.2.2 Fonti di informazione

29. Le autorità competenti dovrebbero individuare i fattori di rischio in relazione ai settori, ai sotto-settori, se rilevanti, e agli oggetti di valutazione sulla base di informazioni tratte da molteplici fonti. Le autorità competenti dovrebbero determinare il tipo e il numero di tali fonti in funzione dei rischi. Le autorità competenti dovrebbero assicurarsi di avere accesso a fonti di informazione adeguate e adottare, laddove necessario, misure per migliorarle. Le autorità

⁽⁸⁾ Orientamenti dell'ABE ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF», [EBA/GL/2021/02](#)).



competenti dovrebbero anche assicurarsi di avere attuato processi e procedure per la raccolta dei dati necessari.

30. Le fonti di informazione che le autorità competenti dovrebbero sempre considerare comprendono:

- e) la valutazione sovranazionale dei rischi effettuata dalla Commissione europea pubblicata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849;
- f) il parere dell'ABE sui rischi di ML/TF che incidono sul settore finanziario dell'Unione pubblicato a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849;
- g) l'analisi nazionale dei rischi dello Stato membro e degli altri Stati membri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849;
- h) gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849;
- i) governi nazionali ed esteri;
- j) i risultati delle valutazioni del rischio dell'ABE di cui all'articolo 9 *bis* del regolamento (UE) n. 1093/2010;
- k) altre autorità competenti;
- l) autorità di vigilanza AML/CFT nei paesi terzi;
- m) autorità di vigilanza responsabili della supervisione sulla conformità degli oggetti di valutazione ai requisiti prudenziali, comprese le autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), sottopunti i) e viii), del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 4, punto 2), sottopunto i), del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all'articolo 4, punto 3), sottopunto i), del regolamento (UE) n. 1095/2010;
- n) unità di informazione finanziaria (FIU);
- o) autorità investigative, se non escluse dal diritto applicabile;
- p) autorità fiscali, se non escluse dal diritto applicabile; e
- q) collegi AML/CFT istituiti a norma degli orientamenti congiunti delle autorità europee di vigilanza sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari, «Orientamenti in materia di collegi AML/CFT» ⁽⁹⁾, ove istituiti.

31. Le autorità competenti dovrebbero considerare anche altre fonti di informazione, tra cui:

- a) la banca dati centrale AML/CFT dell'ABE di cui all'articolo 9 *bis*, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, quando le informazioni sono messe a disposizione dell'autorità competente;

⁽⁹⁾ Orientamenti congiunti delle autorità europee di vigilanza sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari (JC 2019 81).



- b) collegi delle autorità di vigilanza prudenziale, istituiti in linea con l'articolo 51 o 116 della direttiva (UE) 2019/878 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, relativo al funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza, e con il regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, relativo alle condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, ove istituiti;
- c) organismi di settore, comprese le informazioni raccolte nell'ambito di partenariati pubblico-privato, se disponibili, quali tipologie e informazioni sui rischi emergenti;
- d) società civile come gli indici di percezione della corruzione;
- e) organismi di normazione internazionali o sovranazionali, come le valutazioni reciproche dei regimi di AML/CFT, anti-corruzione e fiscali dei diversi paesi;
- f) informazioni provenienti da fonti pubbliche, credibili e attendibili, come ad esempio inchieste svolte da testate giornalistiche autorevoli;
- g) organizzazioni commerciali rinomate, come i rapporti sui rischi e di «intelligence»;
- h) segnalazioni di irregolarità;
- i) informazioni provenienti da istituzioni accademiche; o
- j) relazioni dei revisori esterni sull'oggetto di valutazione, ove disponibili.

4.2.3 Fattori di rischio nazionali

- 32. Le autorità competenti dovrebbero avere una conoscenza, consapevolezza e comprensione adeguate dei rischi di ML/TF riscontrati a livello nazionale, al fine di individuare i fattori di rischio di ML/TF associati alle attività nazionali degli oggetti di valutazione e nei settori.
- 33. A tal riguardo, e sulla base delle fonti di informazione elencate ai punti 30 e 31, le autorità competenti dovrebbero comprendere, tra l'altro:
 - a) il tipo, le tipologie e le dimensioni dell'attività di riciclaggio collegata ai reati presupposto, compresi ad esempio i reati fiscali, commessi a livello nazionale;
 - b) le dimensioni del riciclaggio di proventi derivanti da reati presupposto, compresi ad esempio i reati fiscali, commessi all'estero;
 - c) il tipo, le tipologie e le dimensioni del finanziamento del terrorismo e l'ampiezza e il livello del supporto accordato alle attività e ai gruppi terroristici nel paese;
 - d) le tipologie di ML/TF rilevanti individuate dalle FIU e da altre autorità pubbliche o organismi privati interessati attendibili.

4.2.4 Fattori di rischio esteri

- 34. Laddove un oggetto di valutazione o un settore nel suo complesso abbia collegamenti significativi con altri Stati membri o paesi terzi e sia pertanto esposto ai rischi di ML/TF associati



a questi altri paesi, le autorità competenti dovrebbero individuare tali rischi. Tra i collegamenti significativi figurano quelli in cui:

- a) un oggetto di valutazione intrattiene un livello significativo di rapporti continuativi con clienti di altri Stati membri o paesi terzi;
- b) un titolare effettivo di un cliente dell'oggetto di valutazione proviene da altri Stati membri o paesi terzi;
- c) un oggetto di valutazione effettua livelli significativi di operazioni occasionali con altri Stati membri o paesi terzi;
- d) un oggetto di valutazione intrattiene importanti rapporti continuativi con controparti aventi sede in altri Stati membri o paesi terzi;
- e) un oggetto di valutazione fa parte di un gruppo finanziario avente sede in un altro Stato membro o in un paese terzo;
- f) i titolari effettivi di un oggetto di valutazione hanno sede in un altro Stato membro o in un paese terzo;
- g) l'organo di gestione di un oggetto di valutazione è composto da persone provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo; e
- h) un oggetto di valutazione ha un qualsiasi altro collegamento rilevante con un altro Stato membro o paese terzo, in conseguenza del quale l'oggetto di valutazione è esposto ai rischi di ML/TF associati a quel paese.

35. Le autorità competenti dovrebbero adottare misure ragionevoli per acquisire e mantenere aggiornate una conoscenza, consapevolezza e comprensione adeguate dei rischi di ML/TF associati a questi Stati membri o paesi terzi che potrebbero influire sulle attività condotte dagli oggetti di valutazione. A tale scopo, le autorità competenti dovrebbero individuare, per ognuno di tali Stati membri o paesi terzi, i fattori di rischio in linea con gli orientamenti dell'ABE sui fattori di rischio di AML/CFT ⁽¹⁰⁾ e con quelli descritti ai precedenti punti 33 e 34.

36. Nell'individuare paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione europea, le autorità competenti dovrebbero considerare gli atti delegati adottati dalla Commissione europea conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, nonché le dichiarazioni pubbliche emesse da organismi di normazione internazionali rilevanti, tra cui il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), il comitato di esperti del Consiglio europeo per la valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) o gli altri organismi regionali simili al GAFI.

⁽¹⁰⁾ Orientamenti dell'ABE ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF», [EBA/GL/2021/02](#)).



4.2.5 Fattori di rischio di ML/TF di portata settoriale

37. Le autorità competenti dovrebbero avere una buona comprensione dei fattori di rischio rilevanti per tutti i settori sottoposti alla loro vigilanza. Al fine di individuare i fattori di rischio rilevanti nei settori interessati, le autorità competenti dovrebbero innanzitutto definire i settori sottoposti alla loro vigilanza. Per farsi un'opinione in merito ai settori, le autorità competenti dovrebbero fare riferimento alle categorie di soggetti obbligati elencate nella direttiva (UE) 2015/849, ossia enti creditizi, fornitori di credito (diversi dagli enti creditizi, ad esempio credito al consumo, *factoring*, *leasing*, credito ipotecario e credito commerciale), compagnie di assicurazione vita, intermediari di assicurazione vita, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, cambiavalute, imprese di investimento e organismi di investimento collettivo.
38. In funzione delle dimensioni di un settore e della natura degli oggetti di valutazione al suo interno, le autorità competenti dovrebbero considerare la possibilità di suddividere ulteriormente i settori in sotto-settori. Ciò potrebbe essere necessario quando un settore è formato da oggetti di valutazione molto diversi, in quanto una parte sostanziale degli oggetti di valutazione presenta caratteristiche e modelli di business simili che li distinguono dal resto del settore. Le caratteristiche simili comprendono, tra l'altro, il tipo di prodotti e servizi offerti, i canali di distribuzione utilizzati e la tipologia di clientela. I sotto-settori possono comprendere istituti che operano rimesse di denaro, banche private e intermediari, che rappresentano rispettivamente i comparti degli istituti di pagamento, degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Per farsi un'opinione riguardo ai settori e comparti e alle loro caratteristiche specifiche, le autorità competenti dovrebbero fare riferimento al titolo II degli orientamenti dell'ABE sui fattori di rischio di AML/CFT ⁽¹¹⁾.
39. Le autorità competenti dovrebbero comprendere le modalità di organizzazione di ciascun settore e sotto-settore e i rischi associati alle caratteristiche comuni, come il tipo di prodotti e di servizi offerti, i canali di distribuzione utilizzati e la tipologia di clientela. Le autorità competenti dovrebbero basare la loro comprensione dei fattori di rischio associati a ciascun settore o sotto-settore su:
- a) una visione complessiva di tutte le informazioni rilevanti relative all'oggetto di valutazione in un particolare settore o sotto-settore, come indicato ai punti 44 e 45 dei presenti orientamenti, al fine di individuare gli aspetti comuni all'interno di ciascun settore e sotto-settore nel suo complesso; e
 - b) informazioni rilevanti relative ai settori e sotto-settori, come indicato al punto 41 dei presenti orientamenti.

⁽¹¹⁾ Orientamenti dell'ABE ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF», [EBA/GL/2021/02](#)).



4.2.6 Tipo di informazioni necessarie per individuare i fattori di rischio

a. Informazioni sui settori

40. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere informazioni sufficienti, rilevanti e attendibili dalle fonti di cui ai punti 30 e 31 per acquisire una comprensione globale dei fattori di rischio inerente e dei fattori che mitigano tali rischi all'interno del settore e sotto-settore, se pertinente.
41. Al fine di acquisire una buona comprensione dei fattori di rischio inerente all'interno dei settori e dei sotto-settori, le autorità competenti dovrebbero ottenere informazioni che comprendano, tra l'altro:
- c) informazioni sulle dimensioni, sulla portata delle attività e sulla complessità del settore in forma aggregata;
 - d) la natura dei modelli di business all'interno del settore;
 - e) informazioni generali sul tipo di prodotti, servizi, clienti e canali di distribuzione utilizzati nel settore o sotto-settore e relativi profili di rischio, se noti;
 - f) informazioni sui rischi attuali ed emergenti associati al settore o sotto-settore a livello nazionale e internazionale, comprese le informazioni che possono indicare che il settore o sotto-settore può essere esposto a un aumento del rischio di ML/TF a seguito di pratiche di riduzione dei rischi applicate a detti settori o sotto-settori da altri settori;
 - g) informazioni sui principali rischi di ML/TF che incidono sul mercato interno;
 - h) l'impatto delle attività transfrontaliere all'interno del settore o sotto-settore;
 - i) l'esposizione del settore o sotto-settore alle vulnerabilità che si presentano in un contesto globale;
 - j) rapporti, avvisi e tipologie di minacce provenienti dall'unità di informazione finanziaria e da altri organismi statali competenti, ove applicabile; e
 - k) orientamenti pubblicati da altre autorità competenti o da organismi di normazione internazionali.

42. Le informazioni sopra descritte possono contribuire inoltre alla percezione, da parte delle autorità competenti, dei fattori di rischio a livello dei singoli oggetti di valutazione e viceversa.

b. Informazioni sugli oggetti di valutazione

43. Sulla base della valutazione settoriale del rischio, le autorità competenti dovrebbero raccogliere informazioni sufficienti, rilevanti e attendibili dalle fonti di cui ai punti 30 e 31 per acquisire una comprensione globale dei fattori di rischio inerente dell'oggetto di valutazione e, nella misura del possibile, dei fattori di rischio residuo.



44. Al fine di acquisire una buona comprensione dei fattori di rischio inerente applicabili agli oggetti di valutazione, le autorità competenti dovrebbero raccogliere informazioni da varie fonti che comprendano, tra l'altro:
- a) la struttura proprietaria e organizzativa degli oggetti di valutazione, considerando se l'oggetto di valutazione sia un ente creditizio o un istituto finanziario estero o nazionale, una capogruppo, una filiazione, una succursale o un altro tipo di ente, e il livello di complessità e trasparenza della sua struttura e organizzazione;
 - b) la reputazione e l'integrità dell'alta dirigenza, dei membri dell'organo di gestione e degli azionisti qualificati;
 - c) la natura e la complessità dei prodotti e dei servizi offerti e delle attività e delle operazioni condotte;
 - d) i canali di distribuzione utilizzati, compresa la prestazione di servizi tramite canali a distanza e il ricorso ad agenti o intermediari;
 - e) i tipi di clienti serviti dall'oggetto di valutazione e il livello di rischio associato a tali clienti, compresi i clienti che sono persone politicamente esposte e quelli che presentano un rischio di ML/TF più elevato secondo la metodologia di valutazione del rischio dell'oggetto di valutazione;
 - f) l'area geografica delle attività, in particolare laddove queste siano svolte in paesi terzi ad alto rischio ⁽¹²⁾ nonché, ove applicabile, i paesi di origine o di stabilimento di una parte significativa dei clienti dell'oggetto di valutazione e i legami geografici dei suoi azionisti qualificati o titolari effettivi;
 - g) le autorizzazioni, le licenze o i passaporti dell'oggetto di valutazione.
45. Al fine di acquisire una buona comprensione dei fattori di rischio residuo applicabili agli oggetti di valutazione, le autorità competenti dovrebbero raccogliere informazioni da varie fonti che comprendano, tra l'altro, informazioni:
- a) sull'adeguatezza delle misure di mitigazione messe in atto da un oggetto di valutazione e in particolare informazioni
 - i) relative all'adeguatezza del quadro di gestione del rischio, compresa la gestione del rischio di ML/TF;
 - ii) provenienti dalle relazioni della funzione di controllo interno, compreso l'audit interno, ove pertinente;
 - iii) relative agli aspetti prudenziali e generali dell'attività dell'oggetto di valutazione, quali gli anni di operatività, la liquidità o l'adeguatezza patrimoniale;

⁽¹²⁾ Orientamenti dell'ABE ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF», [EBA/GL/2021/02](#)).



- iv) i risultati delle verifiche cartolari effettuate dall'autorità competente, da un'altra autorità competente pertinente, dalle autorità di vigilanza prudenziale o da altra autorità di vigilanza pertinente, comprese le autorità AML/CFT nei paesi terzi;
- b) l'efficacia delle misure di mitigazione messe in atto da un oggetto di valutazione e, in particolare, informazioni su quanto segue:
- i) la qualità delle strutture e dei processi di *governance* interna, tra cui l'adeguatezza e l'efficacia delle funzioni di audit interno e di controllo della conformità, le linee di riporto gerarchico, il livello di conformità con gli obblighi legali e regolamentari in materia di AML/CFT e l'efficacia delle politiche e delle procedure di AML/CFT, nella misura in cui queste siano già note;
 - ii) la «cultura aziendale» prevalente, in particolare la «cultura della conformità» e la cultura della trasparenza e della fiducia nelle relazioni con le autorità competenti;
 - iii) le risultanze delle precedenti ispezioni di vigilanza effettuate dall'autorità competente, da un'altra autorità competente pertinente, dalle autorità di vigilanza prudenziale o da altra autorità di vigilanza pertinente, comprese le autorità AML/CFT nei paesi terzi che includano determinati elementi e campionature in loco;
 - iv) misure di vigilanza e sanzioni pendenti o imposte all'oggetto di valutazione adottate dall'autorità competente, dalle autorità di vigilanza prudenziale o da altre autorità di vigilanza pertinenti, anche nei paesi terzi;
 - v) Informazioni ricevute dalle unità di informazione finanziaria, quali le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette.
46. Le autorità competenti, laddove ritengano che le informazioni raccolte tramite le fonti di cui ai punti 30 e 31 non siano disponibili o siano insufficienti a sviluppare una buona comprensione dei rischi associati all'oggetto di valutazione, dovrebbero raccogliere tali informazioni direttamente dagli oggetti di valutazione.
47. Qualora le informazioni per la valutazione individuale del rischio siano raccolte direttamente presso gli oggetti di valutazione, le autorità competenti dovrebbero assicurare che il tipo di informazioni richieste sia determinato dai pertinenti fattori di rischio nazionali, esteri e settoriali, come stabilito nei presenti orientamenti, compresi i rischi emergenti.
48. Le autorità competenti dovrebbero adeguare il livello e la frequenza delle informazioni richieste agli oggetti di valutazione in base al livello di rischio associato al settore o sotto-settore cui appartiene l'oggetto di valutazione. Ciò significa che le informazioni relative ai settori esposti a livelli più significativi di rischi di ML/TF possono essere raccolte con maggiore frequenza rispetto ai settori con livelli di rischio meno significativi. Nel determinare il livello e la frequenza delle richieste di informazioni, le autorità competenti dovrebbero considerare:
- a) se alcune delle informazioni richieste sono a disposizione dell'autorità competente da altre fonti, comprese le autorità di vigilanza prudenziale, al fine di ridurre la duplicazione delle richieste di informazioni;



- b) lo scopo per il quale le informazioni saranno utilizzate. Se le informazioni sono richieste per orientare la valutazione da parte dell'autorità competente dei rischi associati a un oggetto di valutazione o al settore, l'autorità competente dovrebbe allineare la frequenza delle richieste di informazioni a quella degli aggiornamenti della valutazione del rischio;
- c) se vi siano state modifiche significative del livello di rischio di ML/TF associato all'oggetto di valutazione o al settore, il che indicherebbe la necessità di richieste di informazioni più frequenti.

4.3 Fase 2: valutazione dei rischi

4.3.1 Considerazioni di carattere generale

49. Le autorità competenti dovrebbero adottare una visione olistica dei fattori di rischio di ML/TF individuati nell'ambito della fase 1, i quali, nel loro insieme, costituiranno la base delle valutazioni individuali del rischio degli oggetti di valutazione e delle valutazioni settoriali del rischio.
50. Nell'elaborare la propria metodologia di valutazione del rischio, le autorità competenti dovrebbero considerare il modo in cui interagiscono le valutazioni del rischio settoriali e individuali. La valutazione settoriale del rischio fornisce alle autorità competenti un quadro generale dei rischi di ML/TF cui sono esposti gli oggetti di valutazione in un particolare settore e della pertinenza dei singoli fattori di rischio per gli oggetti di valutazione in tale settore. Mediante le valutazioni individuali del rischio, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di valutare l'impatto dei rischi settoriali su ciascun oggetto di valutazione, utilizzando nel contempo tali valutazioni del rischio per aggiornare e rivedere, ove opportuno, le proprie valutazioni settoriali del rischio, anche individuando nuovi fattori di rischio comuni agli oggetti di valutazione nel settore.

4.3.2 Valutazione dei rischi associati a ciascun settore o sotto-settore

51. Le autorità competenti dovrebbero acquisire una buona comprensione dei rischi di ML/TF presenti in ciascun settore sottoposto alla loro vigilanza, il che consentirà loro di stabilire le priorità delle loro attività di vigilanza tra i settori e all'interno dei settori e di individuare i rischi di ML/TF relativi a un particolare settore. La valutazione settoriale del rischio dovrebbe fornire alle autorità competenti la base per la valutazione individuale del rischio degli oggetti di valutazione in quel particolare settore, consentendo loro di acquisire una conoscenza dei rischi inerenti cui sono esposti gli oggetti di valutazione appartenenti a un settore, affinché l'autorità competente possa comprendere la portata dell'attenzione di vigilanza necessaria nel settore. Le autorità competenti dovrebbero decidere se dispongono di informazioni sufficienti e attendibili sui controlli all'interno del settore per effettuare la valutazione del rischio residuo. Qualora tali informazioni fossero ritenute insufficienti, le autorità competenti dovrebbero utilizzare i pertinenti strumenti di vigilanza a loro disposizione per ottenere informazioni sufficienti, come indicato nella sezione 4.4.4.



52. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che la valutazione settoriale del rischio sia sufficientemente completa e consenta all'autorità di vigilanza di ottenere una visione olistica di tutti i fattori di rischio pertinenti e della misura in cui essi incidono sugli oggetti di valutazione in ciascun settore.
53. Al fine di effettuare la valutazione settoriale del rischio, le autorità competenti dovrebbero innanzitutto definire i settori e i sotto-settori, se rilevanti, sottoposti alla loro vigilanza, come descritto ai precedenti punti 38 e 39.
54. Nell'effettuare la valutazione del rischio del settore nel suo complesso o del sotto-settore, ove rilevante, le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione dei fattori di rischio di portata settoriale individuati nell'ambito della fase 1 del modello di vigilanza basata sul rischio. Le autorità competenti dovrebbero basare la loro valutazione sulle informazioni acquisite in linea con la sezione 4.2.6.
55. Nell'ambito di tale processo, le autorità competenti dovrebbero assegnare fattori di ponderazione diversi ai vari fattori di rischio, come descritto ai punti 63 e 64 dei presenti orientamenti, in modo da riflettere il grado di impatto che le varie minacce di ML/TF hanno sullo specifico settore.

4.3.3 Valutazioni individuali dei rischi

56. Le autorità competenti dovrebbero acquisire una conoscenza globale dei rischi inerenti e, nella misura in cui abbiano accesso a dati sufficientemente attendibili sulla qualità dei controlli in materia di AML/CFT dell'oggetto di valutazione, dei rischi residui ai quali sono esposti gli oggetti di valutazione. A tal fine, dovrebbero effettuare valutazioni individuali dei rischi di ciascun oggetto di valutazione. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare tutte le fonti pertinenti per raccogliere le informazioni necessarie per le valutazioni individuali dei rischi, come descritto ai punti 44-48.
57. Al fine di acquisire una conoscenza globale dei rischi associati ai singoli oggetti di valutazione, le autorità competenti dovrebbero stabilire e mantenere un processo continuo e una metodologia per valutare ed esaminare i rischi associati agli oggetti di valutazione. Nell'elaborare i propri processi di valutazione del rischio, le autorità competenti dovrebbero:
 - a) basarsi sull'esito della valutazione dei rischi all'interno del settore o del sotto-settore cui appartiene l'oggetto di valutazione. In sostanza, con la valutazione del rischio associato a ciascun settore o sotto-settore, l'autorità competente avrà già individuato i principali rischi inerenti ai quali sono esposti i singoli oggetti di valutazione nell'ambito di un determinato settore o sotto-settore;
 - b) stabilire in che modo valuteranno i rilevanti fattori di rischio inerente individuati nella fase 1 del modello di vigilanza basata sul rischio che influenzano l'oggetto di valutazione;
 - c) raccogliere le informazioni necessarie che consentano loro di comprendere l'esposizione dell'oggetto di valutazione ai rischi relativi alla clientela, ai prodotti e ai servizi, all'area geografica di riferimento e ai canali distributivi. Ciò significa che le autorità competenti



dovrebbero valutare se le stesse informazioni sono necessarie per tutti gli oggetti di valutazione. Qualora siano raccolte informazioni presso gli oggetti di valutazione, le autorità competenti dovrebbero fare riferimento alla sezione relativa al «controllo di qualità» dei presenti orientamenti per ulteriori salvaguardie da porre in essere.

58. Le autorità competenti, qualora sulla base delle informazioni di cui al punto 45, lettera b), dei presenti orientamenti abbiano acquisito una conoscenza adeguata e sufficientemente affidabile delle misure di mitigazione messe in atto dagli oggetti di valutazione, dovrebbero effettuare la valutazione del rischio residuo in relazione a tali oggetti di valutazione. Tuttavia, laddove tali informazioni non siano disponibili o attendibili o non sufficientemente esaurienti, le autorità competenti dovrebbero utilizzare la valutazione del rischio inerente in relazione a tali oggetti di valutazione.
59. Nel valutare i fattori di rischio residuo, le autorità competenti dovrebbero adottare le misure necessarie per valutare in che misura i sistemi e i controlli AML/CFT posti in essere dall'oggetto di valutazione siano adeguati a mitigare efficacemente i rischi inerenti ai quali è esposto. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero verificare almeno:
- a) che siano istituiti e applicati i sistemi e i controlli AML/CFT di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849. Tali controlli dovrebbero essere sufficientemente completi e commisurati ai rischi di ML/TF;
 - b) che i dispositivi di *governance* e i processi di gestione del rischio in senso più ampio, inclusa la cultura generale del rischio, siano adeguati ed efficaci.
60. Le autorità competenti dovrebbero stabilire come integrare il loro giudizio professionale nel loro lavoro di valutazione del rischio. La sezione 4.4.4 stabilisce a tale riguardo che il manuale di vigilanza AML/CFT dovrebbe consentire alle autorità competenti di assicurare l'applicazione coerente degli strumenti di vigilanza e del giudizio professionale.

4.3.4 Valutazione dei rischi di ML/TF a livello di gruppo

61. Le autorità competenti, che sono l'autorità di vigilanza principale conformemente agli orientamenti congiunti delle autorità europee di vigilanza sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 ⁽¹³⁾, dovrebbero sviluppare una visione olistica dei rischi di ML/TF cui sono esposti gli oggetti di valutazione che fanno parte di un gruppo. Ciò significa che tali autorità competenti dovrebbero elaborare un profilo di rischio dell'oggetto di valutazione sottoposto alla loro vigilanza, tenendo conto di tutti i pertinenti fattori di rischio nazionali ed esteri. Dovrebbero prestare particolare attenzione ai rischi associati alle operazioni transfrontaliere di un oggetto di valutazione e alle attività economiche di parti del loro gruppo in altre giurisdizioni, che potrebbero incidere sul profilo di rischio complessivo dell'oggetto di valutazione. In particolare, la valutazione del rischio dovrebbe riflettere almeno i rischi derivanti dall'esposizione dell'oggetto di valutazione ai paesi:
- a) che sono stati classificati dalla Commissione europea come caratterizzati da carenze

⁽¹³⁾ JC 2019 81.



strategiche nei loro regimi di AML/CFT, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849;

- b) la cui legge vieta l'attuazione di politiche e procedure a livello di gruppo e, in particolare, se sussistono situazioni in cui dovrebbe essere applicato il regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione;
- c) che, in base a fonti credibili e attendibili ⁽¹⁴⁾, sono esposti a livelli elevati di corruzione o altri reati presupposto del riciclaggio;
- d) paesi o territori in cui operano organizzazioni terroristiche o che sono stati oggetto di sanzioni economiche finanziarie, embarghi o misure connesse al terrorismo, al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione emanate, ad esempio, dalle Nazioni Unite o dall'Unione europea; e
- e) in cui, secondo le informazioni provenienti da una o più fonti credibili e attendibili, sono sorte forti perplessità rispetto all'efficacia e alla qualità dei controlli in materia di AML/CFT in atto nel paese, incluse informazioni in merito alla qualità e all'efficacia delle misure di intervento e di vigilanza. In questo caso, fonti credibili e attendibili possono includere relazioni di valutazione reciproca del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) o di organismi regionali simili al GAFI, l'elenco del GAFI delle giurisdizioni ad alto rischio e non cooperative, le valutazioni del Fondo monetario internazionale (FMI) e le relazioni del programma di valutazione del settore finanziario (*Financial Sector Assessment Programme*, FSAP).

62. Per contribuire alla valutazione del rischio degli oggetti di valutazione che fanno parte di un gruppo, le autorità competenti, che sono l'autorità di vigilanza principale, dovrebbero cooperare e scambiare informazioni rilevanti con altre autorità competenti responsabili della vigilanza AML/CFT di parti del gruppo. Per i gruppi transfrontalieri, se esiste un collegio AML/CFT, l'autorità di vigilanza principale dovrebbe utilizzare le informazioni scambiate in seno al collegio per raccogliere le informazioni necessarie alla valutazione del rischio. Le informazioni necessarie comprendono, per quanto riguarda le succursali o le filiazioni di oggetti di valutazione, almeno le informazioni concernenti:

- a) il profilo di rischio di ML/TF delle succursali o filiazioni valutato dalle pertinenti autorità competenti in tali giurisdizioni;
- b) il profilo di rischio di ML/TF del settore con succursali o filiazioni valutato dalle autorità competenti in tali giurisdizioni,
- c) le risultanze delle valutazioni delle autorità competenti sulla qualità dei controlli in atto all'interno di succursali o filiazioni degli oggetti di valutazione;
- d) violazioni gravi o carenze sostanziali nelle succursali o filiazioni individuate dalle pertinenti autorità competenti nelle rispettive giurisdizioni;

(¹⁴) Secondo gli orientamenti dell'ABE ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, l'attendibilità delle accuse può essere accertata basandosi, fra gli altri aspetti, sulla qualità e sull'indipendenza della fonte delle informazioni, nonché sulla ricorrenza di tali accuse.



- e) le misure di vigilanza e le sanzioni imposte alle succursali o filiazioni dalle pertinenti autorità competenti nelle rispettive giurisdizioni.

63. Nel valutare se gli oggetti di valutazione abbiano attuato in modo efficace le politiche e le procedure a livello di gruppo nelle loro succursali e filiazioni, le autorità competenti, che sono l'autorità di vigilanza principale, dovrebbero fare riferimento alla valutazione del rischio relativa a tali oggetti di valutazione di cui ai punti 57 e 58 dei presenti orientamenti e, in particolare, alla valutazione dei rischi geografici ai quali sono esposte le succursali e le filiazioni degli oggetti di valutazione.

4.3.5 Ponderazione dei fattori di rischio

64. Le autorità competenti dovrebbero ponderare i fattori di rischio per i settori e gli oggetti di valutazione individuati nel contesto della fase 1 del modello di vigilanza basata sul rischio in funzione della loro importanza relativa. A tale riguardo, vi è una serie di aspetti che le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione, tra cui:

- a) nel ponderare i fattori di rischio inerente, le autorità competenti dovrebbero formulare un giudizio con cognizione di causa sulla rilevanza dei diversi fattori in relazione a un settore, un sotto-settore o un singolo oggetto di valutazione. Per quanto riguarda i singoli oggetti di valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della loro valutazione del rischio a livello di settore o di sotto-settore;
- b) il peso attribuito ai singoli fattori di rischio può variare da un settore, sotto-settore o oggetto di valutazione a un altro, ma le autorità competenti dovrebbero usare fattori analoghi per settori, comparti o oggetti di valutazione simili;
- c) che la ponderazione dei rischi non comporti situazioni in cui sia impossibile classificare un settore, sotto-settore o oggetto di valutazione come a rischio significativo o molto significativo o in cui tutti i settori, sotto-settori o oggetti di valutazione rientrino nella medesima categoria di rischio;
- d) la ponderazione non sia indebitamente influenzata da un singolo fattore di rischio e che sia data la giusta considerazione ai fattori che, secondo la direttiva (UE) 2015/849 o la legislazione nazionale, comportano sempre un rischio significativo o elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Nel ponderare i fattori di rischio, le autorità competenti dovrebbero assicurare che un fattore di rischio non sposti l'equilibrio della ponderazione complessiva a una valutazione sproporzionata e irragionevole.

65. Laddove le autorità competenti si servano di sistemi informatici automatizzati per attribuire i punteggi complessivi di rischio a oggetti di valutazione e, in particolare in situazioni in cui non li hanno sviluppati in proprio, ma li hanno acquistati da un fornitore esterno o si affidano comunque a fonti esterne, dovrebbero comprendere il funzionamento del sistema, nonché le modalità con le quali lo stesso combina o pondera i fattori di rischio per ottenere il punteggio di rischio complessivo. Le autorità competenti dovrebbero sempre accertarsi che i punteggi assegnati riflettano la loro conoscenza del rischio di ML/TF associato all'oggetto di valutazione.

4.3.6 Profili e categorie di rischio

66. La valutazione del livello di rischio inerente e dell'effetto dei fattori di mitigazione su quest'ultimo dovrebbe condurre all'assegnazione di un punteggio di rischio, laddove pertinente, al settore, al sotto-settore e all'oggetto di valutazione, allo scopo di favorire il confronto tra oggetti di valutazione e indirizzare le azioni intraprese dalle autorità competenti nell'ambito della fase 3.
67. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che la valutazione dei fattori di mitigazione all'interno dell'oggetto di valutazione, del settore o del sotto-settore si basi su informazioni attendibili, quali le informazioni di cui al punto 45, lettera b). In assenza di tali informazioni, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'inclusione di fattori di mitigazione sia giustificata e se, a seguito dell'assegnazione di punteggi a fattori di mitigazione, il punteggio finale di rischio di ML/TF dell'oggetto di valutazione non sia distorto.
68. Qualora le autorità competenti dispongano solo di informazioni limitate o non verificate sui fattori di mitigazione all'interno dell'oggetto di valutazione o del settore e sotto-settore, dovrebbero classificare tali oggetti di valutazione, settori e sotto-settori sulla base del loro profilo di rischio inerente e assegnare il punteggio di rischio residuo quando le informazioni pertinenti sono disponibili.
69. Le autorità competenti dovrebbero avvalersi del proprio giudizio professionale per convalidare i risultati della valutazione complessiva dell'oggetto di valutazione o del settore/sotto-settore e apportare correzioni se necessario.
70. Le autorità competenti dovrebbero stabilire il modo più appropriato di categorizzare i profili di rischio degli oggetti di valutazione, dei settori e dei sotto-settori. Per conseguire la convergenza e facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le diverse autorità competenti, le autorità competenti dovrebbero classificare gli oggetti di valutazione, i settori e i sotto-settori come «molto significativi», «significativi», «moderatamente significativi» e «meno significativi», in linea con i processi di valutazione del rischio di ML/TF dell'ABE.
71. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che i loro processi di valutazione del rischio consentano loro di distinguere tra rischi inerenti e rischi residui. Nel classificare il rischio inerente associato a oggetti di valutazione, settori o sotto-settori, le autorità competenti dovrebbero considerare le categorie di rischio seguenti:
- rischio meno significativo, nel caso in cui sia molto improbabile che l'oggetto di valutazione, il settore o il sotto-settore siano ampiamente utilizzati in modo abusivo a fini di ML/TF;
 - rischio moderatamente significativo, nel caso in cui sia improbabile che l'oggetto di valutazione, il settore o il sotto-settore siano ampiamente utilizzati in modo abusivo a fini di ML/TF;
 - rischio significativo, nel caso in cui sia probabile che l'oggetto di valutazione, il settore o il sotto-settore siano ampiamente utilizzati in modo abusivo a fini di ML/TF;



- d) rischio molto significativo, nel caso in cui sia molto improbabile che l'oggetto di valutazione, il settore o il sotto-settore siano ampiamente utilizzati in modo abusivo a fini di ML/TF.
72. Nel classificare il rischio residuo associato a oggetti di valutazione, settori o sotto-settori, le autorità competenti dovrebbero considerare l'impatto che le misure di mitigazione possono avere sul rischio inerente associato agli oggetti di valutazione, ai settori e ai sotto-settori. Le quattro categorie di rischio dovrebbero essere applicate dalle autorità competenti per classificare il rischio residuo come segue:
- a) rischio poco significativo, nel caso in cui il rischio inerente sia poco significativo e il profilo di rischio non sia influenzato dalla mitigazione, o in cui il rischio inerente sia moderatamente significativo o significativo, ma è efficacemente attenuato grazie a sistemi e controlli di AML/CFT;
- b) rischio moderatamente significativo, nel caso in cui il rischio inerente sia moderatamente significativo e il profilo di rischio non sia influenzato dalla mitigazione, o in cui il rischio inerente sia significativo o molto significativo, ma è efficacemente attenuato grazie a sistemi e controlli di AML/CFT;
- c) rischio significativo, nel caso in cui l'esposizione al rischio inerente sia significativa e il profilo di rischio non sia influenzato dalla mitigazione, o in cui il rischio inerente sia molto significativo, ma è efficacemente attenuato grazie a sistemi e controlli di AML/CFT; o
- d) rischio molto significativo, nel caso in cui il rischio inerente sia molto significativo e, indipendentemente dalla mitigazione, il profilo di rischio non sia influenzato dalla mitigazione, o in cui il rischio inerente sia molto significativo e non efficacemente attenuato a causa di carenze sistemiche dei sistemi e dei controlli di AML/CFT dell'oggetto di valutazione o della maggior parte degli oggetti di valutazione del settore.
73. Qualora decidano di non applicare la classificazione del rischio di cui ai punti 69, 70 e 71, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di convertire le loro categorie di rischio in linea con quelle raccomandate nei presenti orientamenti. Le autorità competenti dovrebbero adottare un approccio prudente nella conversione delle categorie di rischio descritte nell'allegato dei presenti orientamenti.
74. Le autorità competenti dovrebbero prendere atto che la categorizzazione degli oggetti di valutazione ai fini della valutazione dei rischi di ML/TF potrebbe differire dalle categorie applicate ai medesimi oggetti di valutazione per la valutazione del più ampio rischio di condotta o del rischio prudenziale.
75. Laddove si servano di un sistema informatico automatizzato per determinare il profilo di rischio o il punteggio di un singolo oggetto di valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle situazioni in cui potrebbero dover modificare i risultati del punteggio automatizzato sulla base del loro giudizio professionale in aggiunta al processo di riesame definito nella fase 4 del modello di vigilanza basata sul rischio. Le autorità competenti possono decidere di applicare il loro giudizio professionale se vi sono informazioni che suggeriscono che la classificazione globale del rischio non riflette effettivamente la realtà, comprese le informazioni provenienti



dall'unità di informazione finanziaria, da notizie di stampa, da altre autorità di vigilanza o dalla vigilanza ispettiva e cartolare. La motivazione di tali modifiche al profilo di rischio o al punteggio dovrebbe essere chiaramente documentata dall'autorità competente.

4.4 Fase 3: vigilanza

4.4.1 Disposizioni di carattere generale

76. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli oggetti di valutazione esposti a rischi di ML/TF significativi e molto significativi siano sottoposti a una vigilanza più frequente e intrusiva rispetto a quelli esposti a rischi moderatamente o meno significativi. Le autorità competenti dovrebbero adeguare il loro approccio di vigilanza modulando uno o più degli elementi seguenti:

- a) la natura della vigilanza, modificando la proporzione tra strumenti di vigilanza ispettiva e cartolare;
- b) la focalizzazione della vigilanza, concentrandosi sul quadro generale in materia di AML/CFT attuato presso gli oggetti di valutazione o concentrandosi sulla gestione di specifici rischi di ML/TF, compresi i rischi associati a determinati prodotti o servizi, ovvero su specifici aspetti dei processi AML/CFT quali l'identificazione dei clienti, la valutazione del rischio e le attività di monitoraggio e rendicontazione condotte su base continuativa;
- c) la frequenza della vigilanza, garantendo che gli oggetti di valutazione esposti a rischi di ML/TF più significativi siano sottoposti a vigilanza con maggiore frequenza rispetto agli oggetti di valutazione che sono esposti a rischi meno significativi;
- d) l'intensità e l'invasività della vigilanza, determinando, in funzione del rischio, l'ampiezza dell'analisi dei fascicoli dei clienti, della verifica a campione delle operazioni e delle segnalazioni di operazioni sospette condotti in sede ispettiva. Le autorità competenti dovrebbero prendere atto che un esame basato unicamente sulla valutazione delle politiche e delle procedure, anziché sulla loro attuazione, potrebbe non essere sufficiente nelle situazioni in cui l'esposizione al rischio di ML/TF sia più significativo.

4.4.2 Strategia di vigilanza

77. Le autorità competenti dovrebbero definire e attuare una strategia di vigilanza AML/CFT a più lungo termine in cui stabiliscono in che modo mitigheranno i rischi di ML/TF che hanno individuato in tutti i settori e sotto-settori, se rilevanti, sottoposti alla loro supervisione. La strategia dovrebbe basarsi sulla valutazione dei rischi di portata settoriale effettuata dalle autorità competenti conformemente alla sezione 4.3.

78. Nella strategia le autorità competenti dovrebbero fissare obiettivi chiari per il loro approccio alla vigilanza in materia di AML/CFT e stabilire in che modo saranno conseguiti tali obiettivi



entro un termine definito e con le risorse disponibili. A tal fine, una strategia di vigilanza dovrebbe:

- a) spiegare in che modo le autorità competenti agiranno per attenuare i rischi di ML/TF esistenti individuati nei settori e nei sotto-settori sottoposti alla loro vigilanza;
- b) spiegare in che modo intendono assicurare che siano applicati un'adeguata copertura di vigilanza e un monitoraggio commisurato al rischio di ML/TF a tutti i settori e sotto-settori, compresi quelli associati a minori rischi di ML/TF. In particolare, in che modo intendono assicurare che i settori associati a rischi di ML/TF più significativi beneficino di una maggiore copertura di vigilanza;
- c) definire il tipo di strumenti di vigilanza che le autorità competenti utilizzeranno per affrontare i tipi di rischi descritti nella sezione 4.4.4 dei presenti orientamenti;
- d) definire cicli di ispezioni e indagini di vigilanza, se del caso, in base ai quali gli oggetti di valutazione in ciascuna categoria di rischio saranno sottoposti a vigilanza e stabilire il tipo di strumenti di vigilanza applicabili in ciascun ciclo;
- e) determinare le risorse di vigilanza necessarie per attuare la strategia di vigilanza e assicurare la disponibilità di risorse sufficienti;
- f) spiegare in che modo le autorità competenti affronteranno e tratteranno efficacemente i rischi emergenti nel momento in cui si presentano in modo da non avere effetti negativi sull'intera strategia.

4.4.3 Programmazione di vigilanza AML/CFT

79. Le autorità competenti dovrebbero decidere e mettere in atto una programmazione di vigilanza per tutti gli oggetti di valutazione, che spieghi come sarà attuata nella pratica la loro strategia di vigilanza. Le autorità competenti dovrebbero decidere il periodo di tempo coperto dalla programmazione di vigilanza, ad esempio una programmazione di vigilanza annuale o biennale, tenendo in conto, laddove appropriato, vincoli organizzativi più ampi.
80. Le autorità competenti dovrebbero coordinare tutti le programmazioni di vigilanza che riguardano l'intero periodo coperto dalla strategia di vigilanza al fine di assicurare l'equilibrio tra di essi e garantire che insieme servano ad attuare la strategia di vigilanza. Ciò significa che, se la strategia di vigilanza è definita per un periodo di cinque anni, ma le programmazioni di vigilanza sono elaborate annualmente, le autorità competenti dovrebbero assicurare che tutti le programmazioni annuali insieme soddisfino la strategia nell'arco di cinque anni.
81. Nella programmazione di vigilanza le autorità competenti dovrebbero definire chiaramente gli strumenti di vigilanza che applicheranno agli oggetti di valutazione per conseguire i loro obiettivi in linea con la strategia. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare le valutazioni dei rischi dei singoli oggetti di valutazione per perfezionare la scelta degli strumenti di vigilanza per un determinato oggetto di valutazione considerando i rischi specifici di tale oggetto di valutazione.



82. Le autorità competenti dovrebbero indicare nella programmazione le modalità con cui assegneranno le risorse di vigilanza agli oggetti di valutazione in modo commisurato al profilo di rischio degli oggetti di valutazione elaborato in linea con la sezione 4.3.
83. Le autorità competenti dovrebbero riconoscere che gli oggetti di valutazione esposti a livelli significativi o molto significativi di rischio di ML/TF potrebbero non avere rilevanza sistemica. Pertanto, al momento di decidere in merito agli strumenti di vigilanza AML/CFT più appropriati, le autorità competenti dovrebbero fare riferimento alla propria valutazione del rischio di ML/TF e non dovrebbero basarsi sulle loro valutazioni dei rischi di condotta o prudenziali, laddove disponibili, né dovrebbero considerare solo gli oggetti di valutazione aventi rilevanza sistemica. Le autorità competenti dovrebbero notare che, ai fini della vigilanza AML/CFT, potrebbe non essere opportuno trarre conclusioni a partire dal livello di rischio di condotta o prudenziale.
84. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che la programmazione di vigilanza AML/CFT sia indipendente dalla programmazione di vigilanza prudenziale, sebbene talvolta vi possano essere sovrapposizioni tra gli oggetti di valutazione sottoposti a ispezione dalle autorità competenti e dalle autorità di vigilanza prudenziale, e possano essere applicati strumenti di vigilanza congiunti o supplementari. Tuttavia, le autorità competenti devono far sì che gli obiettivi di vigilanza AML/CFT siano pienamente raggiunti grazie a tali azioni.
85. Nell'elaborare la programmazione di vigilanza AML/CFT, le autorità competenti dovrebbero assicurare la copertura di imprevisti nei casi in cui siano individuati nuovi rischi nel corso dell'attività di vigilanza ispettiva e cartolare o attraverso altre fonti attendibili, che richiedono alle autorità competenti di rispondere in maniera appropriata e tempestiva.
86. Qualora le autorità competenti siano tenute ad apportare modifiche alla programmazione iniziale di vigilanza AML/CFT, ad esempio passando dalla vigilanza cartolare a quella ispettiva o dalle indagini tematiche alle ispezioni generali, per adeguarsi alla nuova circostanza o affrontare i rischi di ML/TF emergenti, esse dovrebbero disporre di adeguati dispositivi di *governance* interna al momento di apportare tali modifiche alla programmazione di vigilanza. Le autorità competenti dovrebbero documentare in maniera adeguata tutte le modifiche, spiegando come e quando sarà effettuata la vigilanza sui soggetti di valutazione interessati dalle modifiche apportate alla programmazione.

4.4.4 Strumenti di vigilanza

87. Le autorità competenti dovrebbero riconoscere che ciascun oggetto di valutazione, settore e sotto-settore è esposto a diversi livelli di rischio di ML/TF e, pertanto, il tipo e la frequenza degli strumenti di vigilanza utilizzati possono variare da uno Stato all'altro. Per assicurare un uso efficiente delle risorse di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero scegliere strumenti di vigilanza suscettibili di avere un impatto maggiore sulla conformità degli oggetti di valutazione o consentire loro di coprire una parte più ampia di un settore. Qualora le autorità competenti intendano sviluppare una migliore comprensione del modo in cui specifici rischi di ML/TF sono gestiti da un settore o da particolari tipi di oggetti di valutazione, dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di ricorrere a indagini tematiche a tal fine.



88. Le autorità competenti dovrebbero avere una buona comprensione di tutti gli strumenti di vigilanza a loro disposizione per attuare la strategia e la programmazione di vigilanza. Dovrebbero acquisire una conoscenza dei vantaggi e degli svantaggi associati a ciascuno strumento di vigilanza, compreso il livello di invasività e di intensità che potrebbero conseguire con ciascuno degli strumenti di vigilanza, e valutare in che modo possano utilizzare efficacemente la più ampia gamma possibile di strumenti di vigilanza a loro disposizione, comprese, ad esempio, ispezioni generali o parziali, ispezioni ad hoc, ispezioni tematiche, dichiarazioni AML/CFT, ispezioni di *follow-up*, verifiche cartolari, nonché riscontri e orientamenti per il settore.
89. Le autorità competenti dovrebbero selezionare gli strumenti di vigilanza più efficaci per consentire agli oggetti di valutazione di rispondere a esigenze o obiettivi specifici in materia di vigilanza. Nel selezionare gli strumenti di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero fare riferimento alle loro valutazioni dei rischi di ML/TF settoriali e individuali e dovrebbero considerare altresì:
- a) il numero di oggetti di valutazione e di settori sottoposti alla vigilanza dell'autorità competente;
 - b) le caratteristiche specifiche dei diversi strumenti di vigilanza applicati da soli o in combinazione tra loro;
 - c) le risorse necessarie per applicare diversi strumenti di vigilanza;
 - d) il tempo necessario affinché lo strumento di vigilanza consegua la sua finalità e abbia un impatto sulla conformità AML/CFT degli oggetti di valutazione.
90. Le autorità competenti dovrebbero esercitare una certa flessibilità per poter adattare il loro uso degli strumenti di vigilanza anche in risposta ai rischi di ML/TF emergenti nell'oggetto di valutazione, nel settore o nel sotto-settore, man mano che si presentano. Ciò significa che le autorità competenti, qualora abbiano individuato un rischio di ML/TF emergente tramite le dichiarazioni AML/CFT, altri strumenti di vigilanza o altri mezzi, dovrebbero valutare se possa essere necessaria un'ulteriore valutazione più intrusiva mediante una verifica cartolare o un'ispezione per garantire che i sistemi e i controlli degli oggetti di valutazione siano sufficientemente solidi da mitigare il rischio emergente. Pertanto, le ispezioni consentono alle autorità competenti di:
- a) acquisire una conoscenza più approfondita dell'approccio globale dell'oggetto di valutazione in materia di AML/CFT, comprese le prassi, la *governance*, i comportamenti del personale e la cultura;
 - b) discutere i rischi potenziali, i risultati delle attività di vigilanza, nonché i problemi che potrebbero essere affrontati dall'oggetto di valutazione e i modi per risolverli;
 - c) comunicare le loro aspettative in materia di vigilanza direttamente agli oggetti di valutazione.



91. Le autorità competenti dovrebbero ricorrere a ispezioni, da sole o in combinazione con altri strumenti di vigilanza, in particolare in sede di vigilanza di oggetti di valutazione che presentano un livello significativo e molto significativo di rischio di ML/TF. Tali ispezioni comprendono almeno un esame delle politiche e delle procedure in materia di AML/CFT degli oggetti di valutazione e una valutazione del modo in cui sono attuate nella pratica mediante, tra l'altro, colloqui con il personale che riveste ruoli chiave, la verifica dei sistemi utilizzati per la conformità AML/CFT e un esame della valutazione del rischio e dei fascicoli dei clienti. In base all'ampiezza e alla complessità delle attività degli oggetti di valutazione, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ispezione generale riguarderà l'intera attività dell'oggetto di valutazione o se sia preferibile concentrarsi su una specifica linea di *business* in seno all'oggetto di valutazione. Tuttavia, qualora l'ambito di applicazione sia limitato a una linea di *business* specifica, le autorità competenti dovrebbero acquisire una conoscenza dei punti di contatto tra i sistemi e i controlli applicati all'interno di tale linea di *business* e quelli applicati nell'ente più ampio e, qualora siano individuate carenze nei sistemi e nei controlli della linea di *business*, le autorità competenti dovrebbero cercare di valutare se e in che modo ciò potrebbe avere un impatto sull'intero oggetto di valutazione.
92. Nel decidere se effettuare un'ispezione generale presso l'oggetto di valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei fattori seguenti:
- a) la necessità di ottenere informazioni supplementari o più complete sull'oggetto di valutazione che possono essere acquisite solo mediante attività *in loco*;
 - b) il tipo di informazioni necessarie e le modalità per ottenerle in modo efficace e completo;
 - c) se i risultati di precedenti ispezioni o di verifiche cartolari effettuate dall'autorità competente o dalle pertinenti autorità di vigilanza prudenziale o, se l'oggetto di valutazione fa parte di un gruppo, dalle autorità competenti responsabili della vigilanza di altri soggetti all'interno del gruppo, se disponibili, mostrano scarsi livelli di conformità AML/CFT o suggeriscono una scarsa cultura di conformità all'interno dell'oggetto di valutazione o del gruppo, che possono avere un impatto sull'oggetto di valutazione;
 - d) se gli oggetti di valutazione hanno violato in precedenza i loro obblighi in materia di AML/CFT e se lo hanno fatto ripetutamente;
 - e) quale tipo di azione di *follow-up*, se del caso, è stato precedentemente applicato dall'autorità competente all'oggetto di valutazione;
 - f) se gli oggetti di valutazione hanno dimostrato in precedenza il loro impegno a porre rimedio alle carenze e se hanno adottato misure incisive in tal senso.
93. Le autorità competenti dovrebbero ricorrere a verifiche cartolari nei casi in cui un approccio di vigilanza meno invasivo potrebbe essere sufficiente o nei casi in cui gli oggetti di valutazione siano esposti a bassi livelli di rischio di ML/TF. Le verifiche cartolari comportano principalmente un esame documentale delle politiche e delle procedure scritte in materia di AML/CFT e la valutazione del rischio degli oggetti di valutazione, ma non comportano una valutazione approfondita dell'efficacia con cui tali politiche e procedure sono state attuate nella pratica



dall'oggetto di valutazione. Le verifiche cartolari possono inoltre essere considerate un passo preliminare verso verifiche più approfondite tramite ispezioni che integrerebbero le attività svolte a distanza, o possono essere utilizzate in combinazione con altri strumenti di vigilanza.

94. In alcuni casi, le autorità competenti dovrebbero valutare se la combinazione di due o più strumenti possa risultare più efficace. Ciò include le situazioni in cui l'autorità competente è preoccupata dell'accuratezza delle informazioni ricevute durante le verifiche cartolari o nell'ambito delle dichiarazioni AML/CFT. In tali circostanze, può essere necessario che le autorità competenti verifichino tali informazioni effettuando un'ispezione, che generalmente contiene elementi quali il campionamento delle operazioni e dei fascicoli dei clienti, nonché colloqui con il personale che riveste ruoli chiave e i membri dell'organo di gestione. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di effettuare, ove necessario, ispezioni ad hoc che non fanno parte della loro strategia e della loro programmazione di vigilanza. La necessità di tali ispezioni può essere innescata da un evento specifico che può esporre il settore/sotto-settore o gli oggetti di valutazione a un maggiore rischio di ML/TF, da cambiamenti significativi nell'esposizione al rischio di ML/TF del settore/sotto-settore o degli oggetti di valutazione o derivare dalla scoperta di determinate informazioni da parte dell'autorità competente, anche attraverso segnalazioni di irregolarità, diffuse denunce pubbliche di irregolarità, una nuova tipologia di ML/TF o risultanze della vigilanza relative ai sistemi e ai controlli AML/CFT o a un più ampio quadro di controlli interni. Qualora abbia deciso che un'ispezione ad hoc è giustificata, l'autorità competente dovrebbe determinare l'ambito dell'ispezione, l'oggetto dell'ispezione, l'eventuale coinvolgimento di elementi *in loco* e la necessità di coinvolgere e cooperare con altre autorità di vigilanza.
95. Nei casi in cui effettuino un'ispezione a distanza con mezzi virtuali, le autorità competenti dovrebbero valutare l'efficacia di tale strumento di vigilanza e se l'impegno con l'oggetto di valutazione soddisfa le condizioni per un'ispezione ed è commisurato al rischio di ML/TF presentato dall'oggetto di valutazione. Le autorità competenti dovrebbero valutare se un'ispezione sia più appropriata per la vigilanza di oggetti di valutazione che presentano un livello significativo o molto significativo di rischio di ML/TF e in circostanze in cui le autorità competenti intendano acquisire una conoscenza approfondita del quadro generale dei sistemi e dei controlli AML/CFT dell'oggetto di valutazione.
96. Le autorità competenti dovrebbero considerare lo strumento di vigilanza più efficace per assicurare che le politiche e le procedure a livello di gruppo siano attuate efficacemente dagli oggetti di valutazione che fanno parte del gruppo, applicando considerazioni analoghe a quelle applicabili ai singoli oggetti di valutazione, come spiegato in precedenza. Se un gruppo opera su base transfrontaliera, l'autorità di vigilanza principale⁽¹⁵⁾ dovrebbe cooperare con altre autorità competenti coinvolte nella vigilanza degli oggetti di valutazione all'interno del gruppo mediante collegi AML/CFT, se esistenti, o attraverso altri canali e meccanismi di cooperazione,

⁽¹⁵⁾ L'autorità di vigilanza principale è determinata a norma degli orientamenti congiunti delle autorità europee di vigilanza (JC 2019 81) sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari, («Orientamenti sui collegi AML/CFT»). In generale, l'autorità di vigilanza principale è un'autorità competente responsabile della vigilanza AML/CFT in uno Stato membro in cui è situata la sede centrale del gruppo.



compresi quelli stabiliti negli orientamenti dell'ABE in materia di cooperazione (¹⁶). Tale cooperazione può riguardare, tra l'altro, i seguenti aspetti:

- a) l'ampiezza dell'assistenza reciproca descritto nell'orientamento 9 degli Orientamenti sui collegi AML/CFT;
- b) l'accordo di applicare uno strumento di vigilanza o un'azione di vigilanza specifici con altre autorità competenti preposte alla vigilanza di altri oggetti di valutazione all'interno del gruppo. Ciò può comportare l'esecuzione di un'ispezione o di un esame congiuntamente con altre autorità competenti o l'adeguamento congiunto del *focus* di uno strumento di vigilanza per mitigare in modo più efficace i rischi trasversali all'interno del gruppo;
- c) lo scambio di informazioni relative alla valutazione del rischio di ML/TF dell'oggetto di valutazione o del settore, se pertinente;
- d) lo scambio di informazioni relative alle ispezioni di vigilanza o alle indagini pianificate e alle successive risultanze pertinenti;
- e) lo scambio di informazioni relative a carenze o violazioni individuate da altre autorità competenti.

97. Le autorità competenti dovrebbero avere una visione olistica di tutti gli strumenti di vigilanza da esse applicati. Dovrebbero monitorarne l'attuazione e l'efficacia e, ove necessario, apportare modifiche.

4.4.5 Prassi di vigilanza e manuale di vigilanza

98. Per adempiere ai loro obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849, le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli oggetti di valutazione abbiano posto in essere solidi sistemi e controlli AML/CFT e che tali sistemi e controlli siano sufficientemente efficaci per prevenire e individuare attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Le misure adottate dalle autorità competenti per valutare i sistemi e i controlli AML/CF dell'oggetto di valutazione dovrebbero essere definite in un apposito manuale di vigilanza AML/CFT. Ciò consente alle autorità competenti di assicurare l'applicazione coerente degli strumenti di vigilanza e del giudizio professionale. Nell'elaborare il manuale, le autorità competenti dovrebbero assicurare che esso fornisca dettagli sufficienti su tutte le attività che le autorità di vigilanza interessate sono tenute a intraprendere per svolgere efficacemente la vigilanza, ma dovrebbe anche fornire alle autorità di vigilanza una flessibilità sufficiente per applicare il loro giudizio professionale e, se necessario, apportare modifiche all'approccio di vigilanza.

99. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che, se del caso, gli oggetti di valutazione nominino responsabili AML/CFT a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849. Le autorità competenti dovrebbero inoltre adottare misure in funzione del rischio per verificare se il responsabile AML/CFT nominato da un oggetto di valutazione possieda o continui a possedere i livelli di integrità, competenza e conoscenza necessari per

¹⁶) ABE [Orientamenti sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le unità di informazione finanziaria ai sensi dell'articolo 117, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE](#), dicembre 2021.



svolgere efficacemente le proprie funzioni (¹⁷). Ciò può includere una riunione con il responsabile AML/CFT o la richiesta all'oggetto di valutazione di fornire una sintesi delle competenze professionali del responsabile AML/CFT e qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente dall'autorità competente. Le autorità competenti dovrebbero valutare se effettuare tale valutazione nell'ambito delle loro attività di vigilanza, anche nel corso di ispezioni o verifiche cartolari, o come valutazione autonoma.

100. Se, a seguito dei controlli di cui al paragrafo 99, l'autorità competente teme che il responsabile AML/CFT possa non essere idoneo, l'autorità competente dovrebbe notificare le proprie preoccupazioni all'autorità di vigilanza prudenziale (¹⁸) pertinente e dovrebbe condividere proattivamente con le autorità di vigilanza prudenziale tutte le informazioni che hanno suscitato tali preoccupazioni. Inoltre,

- a) laddove la valutazione dell'idoneità del responsabile della conformità AML/CFT non sia di competenza di un'autorità di vigilanza prudenziale, le autorità competenti dovrebbero applicare le misure necessarie per porre rimedio al problema senza indebito ritardo, come una richiesta al responsabile AML/CFT di seguire una formazione supplementare o un perfezionamento delle qualifiche professionali; una richiesta di miglioramento della gestione o di riorganizzazione del ruolo del responsabile AML/CFT; o una richiesta di nomina del sostituto o di un ulteriore responsabile AML/CFT;
- b) laddove le autorità di vigilanza prudenziale siano competenti a valutare l'idoneità del responsabile AML/CFT (¹⁹), le autorità competenti dovrebbero cooperare con le autorità di vigilanza prudenziale durante la valutazione iniziale e, se necessario, anche durante eventuali rivalutazioni dell'idoneità da parte delle autorità di vigilanza prudenziale (²⁰). Le autorità competenti dovrebbero condividere tutte le informazioni pertinenti, che possono avere un impatto sulla valutazione o rivalutazione dell'idoneità del responsabile AML/CFT, con le pertinenti autorità di vigilanza prudenziale, comprese le loro proposte di raccomandazioni di misure, come descritto alla lettera a), che potrebbero essere adottate dal punto di vista della vigilanza AML/CFT per mitigare i problemi.

101. Nel manuale di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero illustrare le misure che le autorità di vigilanza sono tenute ad adottare quando applicano diversi strumenti di vigilanza. Il manuale dovrebbe contenere almeno:

- a) la procedura e la metodologia seguite dalle autorità competenti per valutare i rischi di

⁽¹⁷⁾ [Documento di consultazione](#) sul progetto di orientamenti sulle politiche e le procedure in relazione alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile AML/CFT ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849.

⁽¹⁸⁾ Conformemente, in particolare, al paragrafo 19 dei prossimi orientamenti dell'ABE sulla cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le unità di informazione finanziaria ai sensi della direttiva 2013/36/UE.

⁽¹⁹⁾ Orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave ai sensi delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE [EBA/GL/2021/06](#).

⁽²⁰⁾ Comprese, come previsto nelle sezioni 6.1 e 6.3 dei prossimi orientamenti dell'ABE sulla cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le unità di informazione finanziaria ai sensi della direttiva 2013/36/UE.



ML/TF associati a oggetti di valutazione e settori/sotto-settori. Le autorità competenti dovrebbero inoltre spiegare il processo seguito dalle autorità di vigilanza quando intendono modificare il punteggio di rischio dell'oggetto di valutazione sulla base del loro giudizio professionale;

- b) i possibili casi in cui le autorità di vigilanza sono tenute a cooperare con altre parti interessate, come descritto nella sezione 1.4.1 dei presenti orientamenti, e spiegare il processo di attuazione pratica di tale cooperazione;
- c) il processo che le autorità di vigilanza dovrebbero seguire per applicare ciascuno strumento di vigilanza e spiegare gli elementi da sottoporre a verifica. Le autorità competenti dovrebbero indicare chiaramente le principali differenze tra i diversi strumenti di vigilanza a loro disposizione. Ciò significa che le autorità competenti dovrebbero chiarire almeno in che misura le autorità di vigilanza sono tenute a verificare negli oggetti di valutazione:
 - i) l'adeguatezza delle politiche e delle procedure pertinenti e la loro correlazione con la valutazione del rischio a livello di attività economica;
 - ii) che siano stati messi in atto processi pertinenti e che funzionino come previsto;
 - iii) l'adeguatezza e la completezza delle valutazioni del rischio a livello di attività economica e la misura in cui determina l'approccio complessivo in materia di AML/CFT;
 - iv) l'adeguatezza delle valutazioni del rischio della clientela e la misura in cui determinano il livello applicabile degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
 - v) l'adeguatezza dei dispositivi di *governance* interna e delle linee di riporto gerarchico interno, per quanto riguarda la conformità in materia di AML/CFT, compresa la qualità e la quantità delle informazioni gestionali;
 - vi) l'adeguatezza della persona che svolge il ruolo di responsabile AML/CFT nell'ambito dell'oggetto di valutazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 e le misure che le autorità di vigilanza dovrebbero adottare per effettuare tale valutazione;
- d) quale tipo di confronto e comunicazione dovrebbe avere l'autorità di vigilanza con l'oggetto di valutazione prima, durante e dopo l'applicazione di uno specifico strumento di vigilanza;
- e) nel comunicare i risultati delle ispezioni o delle indagini, calendari indicativi che dovrebbero essere osservati dalle autorità competenti e dagli oggetti di valutazione;
- f) come valutare se i sistemi e i controlli AML/CFT posti in essere dagli oggetti di valutazione siano sufficientemente efficaci e commisurati ai rischi di ML/TF cui è esposto l'oggetto di valutazione. Le autorità competenti dovrebbero definire almeno i principali settori su cui l'autorità di vigilanza dovrebbe concentrarsi, il che potrebbe suggerire una mancanza di efficacia nell'oggetto di valutazione. Alcuni indicatori che possono suggerire che il quadro AML/CFT è attuato in modo efficace comprendono, tra l'altro:
 - vii) il personale dell'oggetto di valutazione dimostra una buona comprensione dei



parametri utilizzati per i diversi sistemi ed è in grado di spiegare la logica alla base dei risultati di tali sistemi;

- viii) i sistemi e i processi utilizzati per l'indagine dei clienti e delle operazioni producono i risultati attesi, che sono in linea con altri oggetti di valutazione simili in un settore;
- ix) politiche e processi per individuare e analizzare le operazioni sospette o anomale e segnalare alla FIU o ad altre autorità competenti;
- x) il personale dell'oggetto di valutazione dimostra una buona comprensione delle politiche e dei processi AML/CFT e del modo in cui sono applicati nella pratica;
- xi) varie relazioni interne ed esterne, quali audit interni ed esterni o consulenti, non sollevano preoccupazioni in merito alla conformità AML/CFT dell'oggetto di valutazione;
- xii) è impartita una formazione sufficiente e pertinente a tutto il personale interessato e all'alta dirigenza dell'oggetto di valutazione;
- xiii) l'oggetto di valutazione ha attuato pratiche di incentivi equi, tra cui le remunerazioni e altri premi, che non favoriscono, direttamente o indirettamente, pratiche o una cultura del lavoro scorrette;
- xiv) reportistica sufficiente e adeguata per tutti i livelli di gestione;
- xv) sono stati messi in atto adeguati dispositivi di *governance* con un ruolo chiaro dell'alta dirigenza nel quadro AML/CFT;
- g) la misura entro cui l'autorità di vigilanza dovrebbe mettere in discussione la solidità dei sistemi e dei controlli AML/CFT, l'attuazione delle politiche e delle procedure AML/CFT e l'efficacia della valutazione del rischio a livello di attività economica;
- h) esempi del tipo di situazioni in cui si prevede che le autorità di vigilanza devono applicare il loro giudizio di vigilanza;
- i) se uno strumento di vigilanza comprende il campionamento dei fascicoli dei clienti o delle operazioni, il manuale dovrebbe spiegare la metodologia di campionamento, comprese le dimensioni minime del campione e i criteri per la selezione di un campione;
- j) le misure che le autorità di vigilanza sono tenute ad adottare a seguito dell'ispezione per assicurare che i risultati delle attività di vigilanza siano adeguatamente affrontati dagli oggetti di valutazione ed esempi di casi in cui può essere necessaria un'ispezione di *follow-up*, come indicato nella sezione 4.4.8 dei presenti orientamenti;
- k) i dispositivi di *governance* all'interno dell'autorità competente per l'approvazione dei risultati delle ispezioni o delle indagini, compreso il processo decisionale relativo alle sanzioni e alle misure amministrative.

101. A) Nell'elaborare la loro politica di campionamento, le autorità competenti dovrebbero tenere presente che gli oggetti di valutazione differiscono in molti modi, ad esempio per quanto riguarda il numero e il tipo di prodotti e servizi e il numero e la tipologia di clientela e di



operazioni. Ciò significa che le autorità competenti potrebbero dover adattare il loro approccio al campionamento in relazione a un particolare oggetto di valutazione. In tale contesto, le autorità competenti dovrebbero considerare almeno i seguenti criteri per selezionare un campione significativo:

- a) il campionamento dovrebbe aiutare le autorità competenti a conseguire gli obiettivi di uno specifico strumento di vigilanza utilizzato per la valutazione. Ciò significa che un campione dovrebbe essere costituito da un numero significativo di fascicoli di clienti o di operazioni che rappresentano la diversità dei clienti, dei prodotti e dei servizi in diverse categorie di rischio, tuttavia le dimensioni e la composizione di tale campione sono determinate da quanto segue:
 - i) l'obiettivo dello strumento di vigilanza utilizzato per la valutazione;
 - ii) le diverse categorie di rischio di clienti all'interno dell'oggetto di valutazione e la percentuale di clienti che rappresentano un rischio di ML/TF significativo o molto significativo;
 - iii) la natura, le dimensioni e la complessità dell'oggetto di valutazione.
- b) I controlli effettuati nell'ambito del campionamento dovrebbero essere sufficientemente completi e intrusivi da consentire all'autorità competente di conseguire l'obiettivo di vigilanza desiderato.
- c) Il campionamento dovrebbe essere bilanciato rispetto ad altre attività di vigilanza che fanno parte dello strumento di vigilanza, quale l'esame dei sistemi, dei dispositivi di *governance* e delle politiche e procedure.

102. La politica di campionamento delle autorità competenti dovrebbe essere flessibile e consentire adeguamenti sulla base del livello di rischio o di nuove informazioni, comprese le informazioni ottenute nell'ambito delle loro attività di vigilanza. Ciò significa che le autorità competenti possono modificare le dimensioni del campione, le categorie di clienti, prodotti, servizi o operazioni incluse nel campione o i controlli specifici effettuati prima o durante l'ispezione o l'esame. Qualora il campionamento indichi un'inadempienza sistemica degli obblighi in materia di AML/CFT applicabili da parte dell'oggetto di valutazione, le autorità competenti dovrebbero indagare sulla causa alla base di tale inadempienza, il che può comportare ulteriori controlli o attività di vigilanza, compresi ulteriori campionamenti o colloqui con il personale che riveste ruoli chiave.

103. Il manuale di vigilanza dovrebbe essere rivisto periodicamente e, se necessario, aggiornato, in particolare se vi sono state modifiche significative che possono avere un impatto sull'approccio di vigilanza, comprese le modifiche introdotte dal quadro giuridico o da orientamenti internazionali, o le modifiche necessarie a seguito del riscontro ricevuto dalle autorità competenti sull'adeguatezza del suo approccio di vigilanza, anche da parte di una funzione di audit interno o di organismi esterni quali il Gruppo di azione finanziaria internazionale, il Consiglio d'Europa o le autorità europee di vigilanza. A seguito di tale esame, le autorità competenti dovrebbero fare il punto sugli insegnamenti tratti e affrontare le eventuali carenze



individuare. I supervisori dovrebbero essere informati senza indugio di eventuali modifiche del manuale.

4.4.6 Garanzia della qualità

104. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che la vigilanza AML/CFT sia svolta in modo coerente da tutti i supervisori. Pertanto, dovrebbero istituire controlli di garanzia della qualità per assicurare l'applicazione coerente degli strumenti e delle prassi di vigilanza da parte di tutti i supervisori, in linea con il manuale di vigilanza. Tali controlli dovrebbero comprendere almeno un esame da parte della funzione di audit interno e l'applicazione del principio del doppio controllo. Le autorità competenti dovrebbero inoltre ricorrere alla formazione del personale, al tutoraggio e all'affiancamento tra supervisori come altri mezzi per conseguire la coerenza nell'approccio di vigilanza.

105. Le autorità competenti dovrebbero assicurare l'accuratezza e l'attendibilità delle informazioni raccolte presso gli oggetti di valutazione ai fini della valutazione del rischio o di altri strumenti di vigilanza. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero effettuare almeno un controllo incrociato di tali informazioni con le informazioni già a loro disposizione in relazione allo specifico oggetto di valutazione o a oggetti di valutazione simili o con le informazioni ricevute da altre fonti attendibili, tra cui le autorità di vigilanza prudenziale, altre autorità competenti o le unità di informazione finanziaria.

106. Qualora le autorità competenti abbiano constatato che le informazioni fornite da uno o più oggetti di valutazione appaiono inesatte o incomplete, dovrebbero adottare misure per chiarire tali incongruenze e cercare di ottenere informazioni accurate. In tali circostanze, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione l'azione di vigilanza più adeguata per affrontare il problema sulla base della portata e del tipo di imprecisioni riscontrate. Le azioni possono comprendere la richiesta di chiarimenti direttamente all'oggetto di valutazione, lo svolgimento di un'ispezione ad hoc sull'oggetto di valutazione o l'imposizione di determinate misure di vigilanza.

107. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione le risorse necessarie in sede di progettazione ed esecuzione dei necessari controlli di garanzia della qualità. In alcuni casi può essere necessario ricorrere a determinate risorse specializzate provenienti da settori informatici o da altri campi.

4.4.7 Ricorso a servizi di soggetti esterni

108. Qualora si avvalgano di servizi di consulenti o revisori dei conti esterni per l'attuazione della loro programmazione di vigilanza, alcune parti della programmazione o uno specifico compito di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero sempre assicurare che tali soggetti esterni:

- a) dispongano di conoscenze e competenze adeguate per svolgere i compiti specifici di vigilanza per i quali sono reclutati dalle autorità competenti;
- b) abbiano una chiara comprensione delle previsioni normative e della portata del lavoro che



devono svolgere;

- c) abbiano accesso a orientamenti specifici che definiscano chiaramente le condizioni del loro coinvolgimento, nonché i processi che sono tenuti a seguire nell'ambito del loro impegno;
- d) conservino una documentazione adeguata che illustri nel dettaglio le misure adottate per l'esecuzione dei compiti richiesti e spieghi le motivazioni alla base delle loro conclusioni e risultanze;
- e) svolgano i compiti richiesti secondo standard di elevata qualità. Ciò può comportare l'esame, da parte delle autorità competenti, di altri lavori svolti dal soggetto esterno o la partecipazione ad alcune delle attività da questi svolte per conto dell'autorità competente;
- f) dichiarino potenziali conflitti di interesse e, qualora emerga l'esistenza di conflitti di interesse, le autorità competenti dovrebbero assicurare che siano gestiti e risolti in modo adeguato. Qualora non sia possibile risolvere i conflitti di interesse, le autorità competenti dovrebbero rifiutare o porre fine all'impegno con il soggetto esterno interessato.

109. Qualora ricorrano continuativamente a esperti nell'ambito del loro processo di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero tenerne conto nella programmazione e nel manuale di vigilanza.

110. Le autorità competenti dovrebbero assicurare il mantenimento di competenze interne adeguate per poter esaminare e, se necessario, mettere sufficientemente in discussione il lavoro svolto da soggetti esterni per loro conto.

111. Nelle situazioni in cui revisori dei conti o consulenti esterni sono incaricati da oggetti di valutazione di effettuare una valutazione della loro conformità agli obblighi in materia di AML/CFT, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità competenti, le autorità competenti dovrebbero assicurare di:

- a) ricevere comunicazione in merito all'ampiezza dell'esame effettuato dai soggetti esterni;
- b) ricevere comunicazione in merito alle competenze, alle conoscenze e all'esperienza degli esperti impiegati dai soggetti esterni che effettueranno la valutazione; e
- c) essere tenute periodicamente al corrente degli esiti e dei risultati del lavoro degli esperti, anche nei casi in cui gli esperti segnalino costantemente l'assenza di carenze o risultanze.

112. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione il lavoro svolto dai soggetti esterni e dovrebbero tenerne conto nel seguito da dare alla vigilanza o, se necessario, nel quadro della loro vigilanza continuativa. Le autorità competenti dovrebbero analizzare i motivi di eventuali discrepanze individuate tra il lavoro degli esperti di soggetti esterni e i risultati delle ispezioni di vigilanza o delle indagini e tenere conto di tale analisi nella loro valutazione del rischio dell'oggetto di valutazione. Le autorità competenti, qualora nutrano dubbi sulla qualità complessiva del lavoro svolto dagli esperti di soggetti esterni, come descritto ai paragrafi 108 e 111, dovrebbero includere un esame di tale lavoro nell'ambito delle loro future ispezioni o delle future indagini presso l'oggetto di valutazione.



113. Le autorità competenti dovrebbero assicurare l'esistenza di canali atti a garantire che gli esperti di soggetti esterni siano in grado di segnalare eventuali irregolarità, carenze o violazioni nell'ambito dell'oggetto di valutazione direttamente alle autorità competenti, se necessario, indipendentemente dal fatto che i loro servizi siano stati affidati dalle autorità competenti o dagli oggetti di valutazione.

4.4.8 Follow-up in materia di vigilanza

114. Le autorità competenti dovrebbero confidare nel fatto che tutte le violazioni o le carenze dei sistemi e dei controlli AML/CFT degli oggetti di valutazione siano affrontate in modo adeguato e risolte efficacemente dagli oggetti di valutazione. Le autorità competenti dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per assicurare che gli oggetti di valutazione modifichino o interrompano i comportamenti o le attività.

115. Nel decidere in merito al *follow-up* più efficace in materia di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero scegliere strumenti o misure di vigilanza proporzionati alla rilevanza delle carenze e alla gravità delle violazioni individuate e prendere in considerazione il livello di rischio al quale è esposto l'oggetto di valutazione. Ciò significa che le violazioni gravi e le carenze sostanziali ⁽²¹⁾ individuate in un oggetto di valutazione, esposto a un rischio di ML/TF significativo o molto significativo, richiederanno un *follow-up* più intensivo e maggiori risorse di vigilanza rispetto alle violazioni meno gravi o alle carenze non sostanziali degli oggetti di valutazione a rischio meno significativo. Ad esempio, nei casi più gravi, le autorità competenti possono effettuare un'ispezione di *follow-up* per garantire che tutte le carenze siano attenuate in modo efficace e prendere in considerazione una potenziale sanzione, mentre nei casi meno gravi può essere sufficiente ricevere dall'oggetto di valutazione la conferma che i problemi sono stati affrontati conformemente al piano correttivo da essi proposto.

116. Nel determinare il *follow-up* più efficace in materia di vigilanza ai sensi dei paragrafi 114 e 115, le autorità competenti dovrebbero considerare almeno:

- a) se, dopo l'attuazione del piano correttivo proposto da un oggetto di valutazione all'autorità competente, tutte le violazioni e le carenze saranno affrontate e sanate in modo efficace. Le autorità competenti dovrebbero accertarsi delle tempistiche proposte dall'oggetto di valutazione per il completamento delle azioni correttive e dovrebbero obiettare all'oggetto di valutazione qualora le tempistiche non siano realistiche o le azioni proposte non siano sufficientemente solide per porre rimedio a specifiche carenze;
- b) se utilizzare un solo strumento di vigilanza o una loro combinazione, misure di vigilanza o sanzioni per garantire che le violazioni e le carenze dell'oggetto di valutazione siano affrontate e risolte nel modo più efficace e tempestivo possibile;
- c) l'urgenza delle azioni correttive, in quanto alcune violazioni o carenze possono richiedere un intervento più urgente da parte degli oggetti di valutazione, il che significa che le autorità competenti dovrebbero assicurare che l'oggetto di valutazione dia sufficiente

⁽²¹⁾ Per maggiori dettagli su come determinare la rilevanza delle carenze, si rimanda alle norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ABE a norma dell'articolo 9 *bis* del regolamento ABE.



priorità alla risoluzione di tali carenze;

- d) il lasso di tempo necessario per porre rimedio a specifiche violazioni o carenze e nel caso in cui le azioni correttive richiedano molto tempo l'oggetto di valutazione dovrebbe mettere in atto misure temporanee adeguate per attenuare il rischio;
- e) la probabilità di violazioni o carenze reiterate o sistemiche, che può essere valutata esaminando le precedenti inadempienze dell'oggetto di valutazione e il periodo di tempo durante il quale l'oggetto di valutazione non ha attuato sistemi e controlli efficaci, il *follow-up* dell'autorità competente dovrebbe concentrarsi non solo sulla risoluzione di un problema specifico, ma dovrebbe assicurare la cessazione dell'inadempienza sistemica da parte dell'oggetto di valutazione;
- f) il potenziale impatto della violazione o della carenza sul più ampio quadro di controlli interni degli oggetti di valutazione, che può richiedere un'interlocuzione con le autorità di vigilanza prudenziale conformemente agli orientamenti dell'ABE in materia di cooperazione ⁽²²⁾ e un'eventuale azione di *follow-up* anche da una prospettiva prudenziale;
- g) la capacità e la volontà dell'oggetto di valutazione di porre rimedio alle carenze individuate dalle autorità competenti, compresa la misura in cui i titolari di funzioni chiave e gli alti dirigenti dell'oggetto di valutazione sono coinvolti nel processo correttivo.

117. Qualora abbiano il sospetto che la mancata attuazione di sistemi e controlli efficaci possa essere deliberata, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione un'azione di *follow-up* più rigorosa, che garantisca l'immediata cessazione di tale comportamento da parte dell'oggetto di valutazione. In tali circostanze, le autorità competenti dovrebbero cooperare e scambiare informazioni con le autorità di vigilanza prudenziale in merito alle inadempienze dell'oggetto di valutazione.

118. Le autorità competenti dovrebbero formalizzare il loro processo di *follow-up* in materia di vigilanza e definirlo nel loro manuale di vigilanza, consentendo nel contempo una sufficiente flessibilità per il giudizio di vigilanza. Le autorità competenti dovrebbero stabilire un calendario e una descrizione delle azioni concrete di *follow-up* in materia di vigilanza e delle misure che l'oggetto di valutazione deve adottare per porre rimedio a ciascuna violazione o carenza.

119. Qualora abbia rilevato che gli oggetti di valutazione non hanno attuato efficacemente le loro politiche e procedure a livello di gruppo in tutte le parti del gruppo conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 e che i loro sistemi e controlli non sono sufficientemente solidi da mitigare il rischio a cui il gruppo è esposto in giurisdizioni diverse, l'autorità competente dovrebbe adottare le misure necessarie per assicurare che:

- a) gli oggetti di valutazione abbiano messo in atto un piano correttivo a livello di gruppo che definisce il modo in cui porrà rimedio alle carenze individuate nelle diverse giurisdizioni;
- b) cooperino senza indugio con altre autorità competenti coinvolte nella vigilanza delle entità

⁽²²⁾ ABE [Orientamenti sulla cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le unità di informazione finanziaria ai sensi dell'articolo 117, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE](#), dicembre 2021.



del gruppo, attraverso collegi AML/CFT o altri meccanismi di cooperazione, al fine di garantire che siano a conoscenza di tali carenze;

- c) cooperino con altre autorità competenti e, potenzialmente, con le autorità di vigilanza prudenziale per decidere l'azione di *follow-up* più appropriata, a livello di gruppo o di singola entità, se necessario. Tale *follow-up* può comportare, tra gli altri strumenti di vigilanza, un'ispezione congiunta o un approccio comune tra diverse autorità competenti.

120. Sebbene il processo di *follow-up* in materia di vigilanza sia distinto dal processo sanzionatorio, i due processi non si escludono e dovrebbero integrarsi a vicenda. Pertanto, indipendentemente dalle sanzioni da imporre a un oggetto di valutazione, le autorità competenti dovrebbero seguire da vicino che le violazioni e le carenze siano sanate in modo adeguato.

121. Fatte salve le disposizioni dei presenti orientamenti, le autorità competenti dovrebbero segnalare all'Autorità bancaria europea eventuali carenze sostanziali conformemente ai progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 9 *bis* del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4.4.9 Riscontro al settore

a. Riscontro sulle valutazioni del rischio

122. Le autorità competenti dovrebbero fornire un riscontro agli oggetti di valutazione sui risultati della loro valutazione settoriale del rischio. Le autorità competenti dovrebbero comunicare almeno:

- a) i principali rischi individuati in ciascun settore e sotto-settore;
- b) la loro valutazione di tali rischi; e
- c) qualsiasi altra informazione che possa migliorare la comprensione dei rischi da parte degli oggetti di valutazione e migliorare le loro valutazioni dei rischi a livello di attività economica e individuale.

123. Qualora decidano di fornire agli oggetti di valutazione una versione espunta della loro valutazione del rischio a livello di settore o di sotto-settore, le autorità competenti dovrebbero assicurare che tale versione contenga informazioni sufficienti e significative che consentano agli oggetti di valutazione di utilizzarle nell'elaborazione delle proprie valutazioni del rischio.

b. Orientamenti al settore

124. Le autorità competenti dovrebbero emanare i necessari orientamenti per gli oggetti di valutazione, spiegando in che modo si aspettano che gli oggetti di valutazione attuino nella pratica l'approccio basato sul rischio e cosa dovrebbero fare per rispettare i loro obblighi in materia di AML/CFT. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare i pertinenti orientamenti pubblicati dalle autorità europee di vigilanza come base per i loro orientamenti, integrandoli con caratteristiche specifiche a livello nazionale.



125. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare la necessità di ulteriori orientamenti nel settore. Le autorità competenti dovrebbero valutare il livello di conoscenze e competenze in materia di AML/CFT nel loro settore sulla base di problemi ricorrenti, rischi emergenti o altre preoccupazioni derivanti dalla loro analisi delle informazioni raccolte per la valutazione del rischio, dai risultati delle ispezioni, comprese le indagini tematiche, e da altre interlocuzione con il settore, comprese le associazioni di categoria. Alcuni degli indicatori che possono suggerire la necessità di ulteriori orientamenti comprendono, tra l'altro:

- a) ripetute inadempienze da parte degli oggetti di valutazione nel rispetto di determinati obblighi in materia di AML/CFT;
- b) recenti modifiche del quadro normativo a livello nazionale o dell'UE che possono avere un impatto sulla capacità degli oggetti di valutazione di rispettare i loro obblighi in materia di AML/CFT;
- c) evidenze di pratiche di *de-risking* in alcuni settori o oggetti di valutazione o evidenze che gli oggetti di valutazione evitino i rischi anziché gestirli in modo efficace;
- d) domande reiterate rivolte alle autorità competenti o richieste di orientamenti su determinati aspetti del quadro AML/CFT;
- e) comparsa di nuovi rischi e tipologie di ML/TF.

126. Le autorità competenti dovrebbero valutare la necessità di orientamenti per il settore nel suo complesso o specificamente per un particolare sotto-settore o un tema specifico. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che gli orientamenti da esse forniti siano chiari e inequivocabili e che:

- a) facilitino e sostengano l'attuazione, da parte degli oggetti di valutazione, di un approccio efficace basato sul rischio;
- b) non promuovano o tollerino, direttamente o indirettamente, l'indiscriminato *de-risking* per intere categorie di clienti conformemente agli orientamenti dell'ABE sui fattori di rischio di ML/TF e, in particolare, alle sezioni 4.9, 4.10 e 4.11 ⁽²³⁾.

127. Le autorità competenti dovrebbero dialogare con gli oggetti di valutazione e con altre parti interessate nell'elaborazione di orientamenti in materia di vigilanza e dovrebbero determinare il modo più efficace per favorire tale vicinanza. L'impegno può comprendere, tra l'altro, un processo di consultazione pubblica, il dialogo con le associazioni di categoria, le unità di informazione finanziaria, le autorità investigative, altre autorità competenti o agenzie governative o la partecipazione a forum consultivi. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che i contatti comprendano una percentuale sufficiente di parti interessate che saranno influenzate dagli orientamenti e che sia concesso loro il tempo sufficiente per comunicare le loro opinioni.

⁽²³⁾ Orientamenti dell'ABE ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF», [EBA/GL/2021/02](#)).



128. Le autorità competenti dovrebbero valutare periodicamente l'adeguatezza degli orientamenti forniti al settore. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata periodicamente o ad hoc e può essere innescata da determinati eventi, tra cui modifiche della legislazione nazionale o europea, modifiche della valutazione del rischio a livello nazionale o sovranazionale o il riscontro del settore. Qualora accertino che gli orientamenti esistenti non sono più aggiornati o pertinenti, le autorità competenti dovrebbero comunicare al settore le necessarie modifiche senza indebito ritardo.

c. Comunicazione con il settore

129. Le autorità competenti dovrebbero mettere in atto e applicare una strategia di comunicazione per assicurare che le loro comunicazioni con gli oggetti di valutazione continuino a concentrarsi sul miglioramento della conformità in materia di AML/CFT nel settore o in taluni sotto-settori e per garantire l'uso più efficace possibile delle risorse delle autorità competenti. Nell'ambito della loro strategia di comunicazione, le autorità competenti dovrebbero definire le modalità di comunicazione con le diverse parti interessate, anche per quanto riguarda la comunicazione dei risultati della loro valutazione del rischio e gli orientamenti pertinenti al settore.

130. Le autorità competenti dovrebbero individuare gli strumenti di comunicazione più adeguati ed efficaci a loro disposizione, che consentano di comunicare le loro previsioni normative alle parti interessate in modo chiaro e costruttivo. Tali strumenti possono includere, a titolo meramente esemplificativo:

- a) comunicazione simultanea a tutti gli oggetti di valutazione, che può includere una pubblicazione sul sito web dell'autorità competente o su altri canali online;
- b) comunicazione a un gruppo ristretto di parti interessate, che può includere la partecipazione dell'autorità competente a varie conferenze o eventi di formazione o i contatti con associazioni di categoria e professionali;
- c) comunicazione mediante lettere o circolari, che possono essere indirizzate al settore nel suo complesso o a gruppi pertinenti di parti interessate;
- d) comunicazione diretta con gli oggetti di valutazione su base bilaterale o multilaterale, comprese le consultazioni pubbliche. Qualora comunichi bilateralmente, l'autorità competente dovrebbe considerare la pertinenza di tale comunicazione per un gruppo più ampio di parti interessate, il che potrebbe indicare che uno strumento di comunicazione potenzialmente diverso potrebbe essere più adeguato.

131. Nel decidere gli strumenti di comunicazione più appropriati, le autorità competenti dovrebbero considerare almeno gli elementi seguenti:

- a) il pubblico destinatario della comunicazione, che può determinare la granularità della comunicazione;
- b) la pertinenza di un argomento specifico per un particolare gruppo di parti interessate, il settore o il mercato nel suo complesso;



- c) la tempistica e l'urgenza della comunicazione, garantendo che le informazioni richieste siano messe a disposizione degli oggetti di valutazione in modo tempestivo; e
- d) il tipo di informazioni comunicate.

4.4.10 Formazione del personale dell'autorità competente

132. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che i membri del personale con responsabilità dirette o indirette nel settore AML/CFT abbiano una conoscenza e una comprensione adeguate del relativo quadro normativo e regolamentare e siano opportunamente qualificati e formati per formulare giudizi di vigilanza fondati.
133. Le autorità competenti dovrebbero elaborare un programma di formazione, che dovrebbe essere adattato per rispondere alle esigenze di funzioni specifiche all'interno dell'autorità competente, alle responsabilità professionali, all'anzianità e all'esperienza del personale. Tale programma di formazione dovrebbe essere tenuto aggiornato e rivisto periodicamente. Le autorità competenti dovrebbero monitorare il livello di formazione svolto dai singoli membri del personale o da interi gruppi, a seconda dei casi.
134. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che i loro i membri del personale responsabili della vigilanza siano formati sull'applicazione pratica del proprio modello di vigilanza AML/CFT basata sul rischio, in modo che siano in grado di svolgere le attività connesse alla vigilanza AML/CFT basata sul rischio in maniera efficace e coerente. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che i risultati delle valutazioni dei rischi di ML/TF a livello settoriale e individuale siano comunicati a tutto il personale pertinente all'interno dell'autorità competente, compreso il personale che non è direttamente coinvolto nella vigilanza AML/CFT basata sul rischio. Tra le altre cose, le autorità competenti dovrebbero assicurare che il personale responsabile della vigilanza sia in grado di:
- a) comprendere la necessità di flessibilità quando la valutazione dei rischi e dei controlli da parte degli oggetti di valutazione sia diversa da quella delle autorità competenti su tali rischi e prendere in considerazione l'argomentazione fornita dagli oggetti di valutazione;
 - b) valutare la qualità della valutazione dei rischi effettuata dagli oggetti di valutazione;
 - c) valutare l'adeguatezza, la proporzionalità e l'efficacia delle politiche e procedure di AML/CFT adottate dagli oggetti di valutazione e dei processi di *governance* e controlli interni in senso più ampio, alla luce della valutazione dei rischi effettuata dagli oggetti di valutazione stessi;
 - d) comprendere i diversi prodotti, servizi e strumenti finanziari e i rischi ai quali sono esposti;
 - e) comprendere il quadro di vigilanza delle autorità competenti, compresa la strategia e la programmazione di vigilanza AML/CFT; e
 - f) comprendere i vari strumenti di vigilanza utilizzati e le prassi messe in atto dalle autorità competenti e la loro pertinenza rispetto ai compiti svolti dal membro del personale, come l'uso pratico di diversi strumenti di vigilanza e l'importanza della cooperazione con altre



parti interessate.

135. La formazione dovrebbe essere adattata alle responsabilità in materia di AML/CFT del personale interessato e dell'alta dirigenza e può includere corsi di formazione e conferenze interni ed esterni, corsi di e-learning, newsletter, discussioni su casi di studio, reclutamento, riscontro sui compiti svolti e altre forme di apprendimento attraverso la pratica. Le autorità competenti potrebbero inoltre beneficiare della condivisione delle conoscenze tra le autorità competenti e con altre autorità nazionali ed estere interessate, quali le autorità di vigilanza prudenziale, le FIU, i pertinenti organismi dell'UE e le autorità di vigilanza AML/CFT di altri paesi.

136. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che la formazione pertinente sia erogata tempestivamente, in particolare per il nuovo personale e in caso di cambiamenti significativi nel quadro di vigilanza AML/CFT. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le competenze del personale in materia di AML/CFT siano sempre aggiornate e pertinenti, e che comprendano, se del caso, la consapevolezza dei rischi emergenti.

4.5 Fase 4: monitoraggio ed esame del modello di vigilanza basata sul rischio

4.5.1 Esame della valutazione del rischio e della strategia e dei piani di vigilanza (fasi 1, 2 e 3)

137. La vigilanza basata sul rischio non è un esercizio una tantum, bensì un processo iterativo e continuativo. Pertanto, le autorità competenti dovrebbero effettuare esami periodici o ad hoc delle informazioni su cui si basa la loro valutazione del rischio e aggiornarle, se necessario.

138. Nell'ambito del processo ciclico, le autorità competenti dovrebbero esaminare e aggiornare periodicamente, mediante revisioni periodiche o su base ad hoc, le rispettive valutazioni dei rischi settoriali e individuali degli oggetti di valutazione.

139. Anche la strategia e le programmazioni di vigilanza dovrebbero essere aggiornate, se necessario, mediante esami periodici o in risposta a eventi esterni. La strategia e le programmazioni di vigilanza dovrebbero inoltre riflettere le modifiche pertinenti alle valutazioni dei rischi, in particolare laddove siano stati individuati rischi emergenti. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei risultati di tali esami e aggiornamenti nelle modifiche della vigilanza basata sul rischio.

a. Esami periodici

140. Le autorità competenti dovrebbero condurre esami periodici delle proprie valutazioni dei rischi individuali e settoriali per assicurare che queste siano sempre aggiornate e pertinenti. In tale contesto, è importante che le autorità competenti verifichino che le ipotesi alla base della valutazione del rischio siano ancora aggiornate, comprese le ipotesi relative ai diversi livelli di rischio posti dai settori e dagli oggetti di valutazione pertinenti o alla comprensione dell'efficacia di un determinato strumento di vigilanza.



141. Il programma di ciascun esame dovrebbe essere allineato alla strategia di vigilanza e commisurato ai rischi di ML/TF associati al settore e all'oggetto di valutazione. Per i settori e gli oggetti di valutazione esposti ad un rischio di ML/TF significativo o molto significativo o quelli che fronteggiano frequenti cambiamenti delle proprie attività e operano in un contesto in rapida evoluzione, gli esami dovrebbero avvenire con maggiore frequenza.

b. Esami ad hoc

142. Si dovrebbero effettuare esami ad hoc dei fattori di rischio, della valutazione dei rischi e, ove necessario, della strategia e delle programmazioni di vigilanza qualora il profilo di rischio dell'oggetto di valutazione sia influenzato da cambiamenti significativi, tra cui:

- a) rischi di ML/TF emergenti;
- b) risultanze della vigilanza ispettiva e cartolare ed eventuale *follow-up* valutativo sulle azioni correttive o di rimedio intraprese dall'oggetto di valutazione;
- c) cambiamenti dei titolari di partecipazioni qualificate, dei membri dell'organo di gestione o del personale che riveste ruoli chiave, delle operazioni o dell'organizzazione dell'oggetto di valutazione, ovvero l'acquisizione di nuove informazioni relative a tali aspetti;
- d) modifiche alla valutazione sovranazionale del rischio della Commissione europea pubblicata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, alla valutazione nazionale del rischio o alla valutazione prudenziale del rischio elaborata in linea con i presenti orientamenti;
- e) nuovi tipi di imprese che entrano nel settore o nel sotto-settore;
- f) improvvisi cambiamenti nel settore o nel sotto-settore, compresi cambiamenti della clientela, dei servizi e dei prodotti offerti, dei canali di distribuzione o dell'esposizione a determinate aree geografiche;
- g) nuove informazioni emerse che suggeriscono un aumento dell'esposizione al rischio di ML/TF in relazione a uno specifico oggetto di valutazione o settore;
- h) altre situazioni in cui le autorità competenti hanno motivi ragionevoli di credere che le informazioni impiegate per la loro valutazione dei rischi non siano più pertinenti o presentino carenze significative.

143. Le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare se i cambiamenti relativi a un particolare oggetto di valutazione possano influire su altri oggetti di valutazione e sottoporre inoltre a esame la valutazione dei rischi degli oggetti di valutazione sensibilmente influenzati dal cambiamento.

144. Qualora, a seguito della modifica della valutazione del rischio, le categorie di rischio o i punteggi siano cambiati, le autorità competenti dovrebbero assicurare che i loro sistemi interni e il manuale di vigilanza siano aggiornati di conseguenza.



4.5.2 Riesame del modello di vigilanza AML/CFT basata sul rischio

145. Le autorità competenti dovrebbero far sì che i propri processi e le proprie procedure a livello interno, inclusa la metodologia di valutazione dei rischi di ML/TF, siano aggiornati e applicati in maniera coerente ed efficace. Le autorità competenti dovrebbero riesaminare e aggiornare immediatamente la metodologia, se necessario.

146. Le autorità competenti dovrebbero adottare le misure necessarie per risolvere eventuali problemi individuati nel modello di vigilanza AML/CFT basata sul rischio in seguito a un riesame. Tuttavia, le autorità competenti dovrebbero astenersi dall'apportare ripetute modifiche al loro modello di vigilanza basata sul rischio a brevi intervalli di tempo, al fine di facilitare i raffronti nel tempo.

147. Qualora utilizzino sistemi automatizzati di punteggio per effettuare la loro valutazione del rischio, le autorità competenti dovrebbero esaminare i casi in cui il punteggio automatizzato è stato modificato sulla base di un giudizio professionale, il che suggerisce che il punteggio assegnato non rifletteva accuratamente il profilo di rischio dell'oggetto di valutazione. In tali casi, le autorità competenti dovrebbero esaminare se la portata e la frequenza di tali modifiche possano costituire un indizio di un errore nella metodologia di valutazione del rischio. Se viene individuato un errore, le autorità competenti dovrebbero adottare le misure necessarie per correggerlo.

a. Esami periodici

148. Le autorità competenti dovrebbero valutare, tramite esami periodici, se il proprio modello di vigilanza AML/CFT basata sul rischio produca i risultati attesi e, in particolare, se il livello delle risorse destinate alla vigilanza sia commisurato ai rischi di ML/TF individuati. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare una serie di strumenti a loro disposizione per esaminare e valutare l'adeguatezza e l'efficacia del loro modello di vigilanza AML/CFT basata sul rischio. Tali strumenti includono, a titolo meramente esemplificativo:

- a) competenze professionali;
- b) questionari di autovalutazione;
- c) verifiche a campione delle misure e delle azioni di vigilanza;
- d) nuove informazioni, quali relazioni e riscontri di altre autorità competenti o delle pertinenti autorità AML/CFT,
- e) riscontri delle unità di informazione finanziaria, delle autorità investigative e di altre agenzie nazionali; o
- f) pubblicazioni di organizzazioni europee o internazionali competenti.

149. Le autorità competenti dovrebbero inoltre adoperarsi per acquisire dimestichezza con le migliori prassi internazionali e considerare la possibilità di partecipare a forum europei e internazionali attinenti, ove possibile.



150. La misurazione dell'impatto della vigilanza AML/CFT sul livello di conformità e sull'efficacia dei controlli AML/CFT adottati dagli oggetti di valutazione può altresì aiutare le autorità competenti a valutare l'efficacia del proprio modello di vigilanza AML/CFT basata sul rischio.

b. Esami ad hoc

151. Oltre a condurre esami periodici a intervalli prestabiliti, le autorità competenti dovrebbero esaminare, aggiornare o modificare il proprio modello di vigilanza AML/CFT basata sul rischio qualora la sua adeguatezza o efficacia siano messe in discussione da eventi quali:

- a) valutazioni esterne del modello, anche a opera del GAFI, del MoneyVal o di revisori esterni;
- b) valutazioni interne del modello, comprese «*gap analysis*» interne, relazioni di audit interno, verifiche finalizzate alla garanzia della qualità e analisi degli «insegnamenti appresi»;
- c) cambiamenti significativi del quadro legislativo o regolamentare relativo all'attività di AML/CFT;
- d) pubblicazione dei pertinenti orientamenti internazionali; e
- e) comparsa o individuazione di nuovi fattori di rischio.

4.5.3 Aspetti organizzativi e procedurali del processo di riesame

152. Le autorità competenti dovrebbero mettere in atto un processo di riesame obiettivo del loro modello di vigilanza basata sul rischio sulla base di procedure interne chiare e trasparenti. Tali procedure dovrebbero almeno stabilire:

- a) quando è previsto il riesame o quali eventi farebbero attivare il riesame;
- b) qual è il contenuto del riesame o come determinarlo; e
- c) i soggetti, in seno all'autorità competente, responsabili del processo di riesame. Le autorità competenti dovrebbero valutare se la squadra o la persona all'interno dell'autorità competente incaricata di approntare il modello di vigilanza basata sul rischio debba essere responsabile anche del riesame del modello o se una persona o una squadra diversa, come il gruppo responsabile della garanzia della qualità, dell'audit interno o della gestione dei rischi dell'autorità competente debba essere responsabile del riesame.

153. In aggiunta al processo di riesame interno, le autorità competenti dovrebbero considerare la necessità di affidare a un esperto esterno l'incarico di condurre una valutazione obiettiva del proprio modello di vigilanza basata sul rischio o di assicurare l'armonizzazione, a livello nazionale, con i modelli usati da altre autorità competenti.

4.5.4 Conservazione dei dati

154. Le autorità competenti dovrebbero documentare adeguatamente il modello di vigilanza AML/CFT basata sul rischio, la sua attuazione e i successivi riesami, a beneficio della memoria



istituzionale (di vigilanza), e tenere inoltre un registro dei risultati nonché delle decisioni e delle loro motivazioni sottostanti, per assicurare la coerenza e l'omogeneità delle azioni intraprese dalle autorità competenti stesse in relazione a diversi oggetti di valutazione.

4.5.5 Responsabilità

155. Gli alti dirigenti delle autorità competenti dovrebbero avere un'adeguata comprensione dei rischi di ML/TF presenti nel settore e nei sotto-settori sottoposti a vigilanza ed essere periodicamente informati delle azioni di vigilanza AML/CFT e dei loro risultati. In tal modo, potranno giudicare l'efficacia complessiva delle misure adottate dagli oggetti di valutazione per ridurre tali rischi nonché la necessità di riesaminare, se del caso, l'intensità e la frequenza della vigilanza e l'allocatione delle risorse ad essa destinate.

156. L'alta dirigenza delle autorità competenti dovrebbe assicurare che siano messi in atto adeguati dispositivi di *governance* per l'approvazione della strategia di vigilanza a livello di alta dirigenza e delle eventuali modifiche successive e per il monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione della strategia di vigilanza AML/CFT all'interno dell'autorità competente. In particolare, dovrebbero assicurare che l'autorità competente disponga di risorse sufficienti per attuare la strategia, comprese risorse specialistiche in materia di AML/CFT, esperti in materie giuridiche, di politiche e di rischio, e che gli obiettivi di vigilanza stabiliti nella strategia siano pienamente raggiunti.

Allegato

Conversione delle categorie di rischio

Scenario 1: le autorità competenti che classificano i propri oggetti di valutazione e settori in tre categorie di rischio dovrebbero applicare il metodo di cui alla tabella 1 quando sono invitate a convertire le categorie di rischio in quattro categorie, come suggerito dai presenti orientamenti.

<i>Categorie di rischio dell'autorità competente</i>	<i>Categorie di rischio suggerite nei presenti orientamenti</i>
<i>Rischio basso</i> →	Rischio meno significativo
<i>Rischio medio</i> →	Rischio moderatamente significativo
<i>Rischio elevato</i> →	Rischio molto significativo

Scenario 2: le autorità competenti che classificano i propri oggetti di valutazione e settori in cinque categorie di rischio dovrebbero applicare il metodo di cui alla tabella 2 quando sono invitate a convertire le categorie di rischio in quattro categorie, come suggerito dai presenti orientamenti.

<i>Categorie di rischio dell'autorità competente</i>	<i>Categorie di rischio suggerite nei presenti orientamenti</i>
<i>Rischio basso</i> →	Rischio meno significativo
<i>Rischio medio/basso</i> →	Rischio meno significativo
<i>Rischio medio/elevato</i> →	Rischio moderatamente significativo
<i>Rischio elevato</i> →	Rischio significativo
<i>Rischio ultra/molto elevato</i> →	Rischio molto significativo